

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 maggio 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 gennaio
2019, n. 01/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi atti a consentire l'esercizio dell'attività professionale ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche con disabilità fisica o sensoriale, in attuazione dell'articolo 10, comma 2 e dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni). (19R00084) *Pag. 1*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 gennaio
2019, n. 02/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima. (19R00083)..... *Pag. 6*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 gennaio
2019, n. 04/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013). (19R00129)..... *Pag. 11*


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 gennaio
2019, n. 05/Pres.

Regolamento concernente le condizioni strutturali dei bilanci degli Enti locali del Friuli-Venezia Giulia per la fase sperimentale, in attuazione degli articoli 30, comma 3 e 31, comma 3-bis, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli Enti locali). (19R00130)..... *Pag. 13*


REGIONE TOSCANA

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 15 gennaio 2019, n. 4.

Disposizioni in materia di sviluppo sostenibile ed economia circolare. Modifiche agli articoli 3 e 4 dello Statuto. (19R00133)..... *Pag. 14*



LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2019, n. 5. Correzione di errori materiali. Modifiche alla l.r. 73/2018. (19R00134).....	Pag. 15	LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2018, n. 34. Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (A.P.T.). (18R00487).....	Pag. 24
LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2019, n. 7. Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997. (19R00137).....	Pag. 16	LEGGE REGIONALE 16 novembre 2018, n. 35. Norme di attuazione della parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati - Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (18R00488).....	Pag. 25
LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2019, n. 9. Contributi per l'anno 2019 per le città murate della Toscana. Modifiche alla l.r. 46/2016. (19R00138).....	Pag. 20	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 4. Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Basilicata. (19R00135).....	Pag. 46
REGIONE BASILICATA		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 5. Art. 4 della Legge Regionale n. 20/2018. Ripartizione dei venti seggi del Consiglio Regionale da assegnare nelle singole circoscrizioni elettorali. (19R00136).....	Pag. 48
LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2018, n. 32. Decarbonizzazione e politiche regionali sui cambiamenti climatici (Basilicata Carbon Free). (18R00485).....	Pag. 21		
LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2018, n. 33. Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.). (18R00486).....	Pag. 24		



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 gennaio 2019, n. 01/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi atti a consentire l'esercizio dell'attività professionale ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche con disabilità fisica o sensoriale, in attuazione dell'articolo 10, comma 2 e dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 16 gennaio 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);

Visto l'art. 10, comma 2 della legge regionale n. 13/2004, in base al quale l'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e finanziare interventi diretti a consentire alle persone con disabilità fisica o sensoriale di esercitare l'attività professionale;

Visto, altresì, l'art. 13-bis, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 13/2004 il quale prevede che la Consulta regionale esprima parere su ogni altro atto legislativo o amministrativo relativo all'azione regionale in materia di disabilità;

Visto il parere favorevole espresso dalla Consulta regionale disabili con la nota prot. n. 233/2018 di data 1° ottobre 2018;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dalla II commissione consiliare permanente con nota prot. n. 13395 del 27 novembre 2018;

Visto il testo del «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi atti a consentire l'esercizio dell'attività professionale ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche con disabilità fisica o sensoriale, in attuazione dell'art. 10, comma 2 e dell'art. 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2322 del 6 dicembre 2018;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi atti a consentire l'esercizio dell'attività professionale ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche con disabilità fisica o sensoriale, in attuazione

dell'art. 10, comma 2 e dell'art. 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)», nel testo allegato al presente decreto della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi atti a consentire l'esercizio dell'attività professionale ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche con disabilità fisica o sensoriale, in attuazione dell'art. 10, comma 2 e dell'art. 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)

(Omissis).

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi atti a consentire l'esercizio di un'attività professionale in forma individualizzata, associata o societaria ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche con disabilità fisica o sensoriale, in attuazione dell'art. 10, comma 2 e dell'art. 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), di seguito denominata legge.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) ufficio competente: il Servizio in materia di professioni dell'Amministrazione Regionale Friuli-Venezia Giulia;

b) soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale: le persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), con riduzione della capacità lavorativa accertata a norma di legge;

c) professionista con handicap grave: la persona in età lavorativa ricompresa tra i soggetti di cui alla lettera b), la cui minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, presenti una fase di aggravamento tale da pregiudicare temporaneamente l'esercizio dell'attività professionale, a norma dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), così come accertato ai sensi dell'art. 4, comma 1 della medesima legge;


d) periodo contributivo: arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto;

e) data di conclusione dell'iniziativa: data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;

f) piano di spesa: l'elenco delle spese per le quali viene chiesto il contributo, corrispondenti a quelle indicate nel piano analitico delle spese di cui all'art. 7, comma 2, lettera b);

g) operazione di microcredito: contratto di mutuo di importo non superiore a 25.000 euro;

h) spese di coworking: spese relative alla condivisione di un ambiente di lavoro e dei relativi servizi.



Art. 3.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale:

a) i prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile;

b) i prestatori di attività professionali non ordinistiche, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;

c) i prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'art. 4 della legge.

2. Sono ammessi al contributo unicamente i soggetti che:

a) hanno la residenza nel territorio regionale;

b) esercitano l'attività professionale con sede legale o domicilio fiscale ovvero con sede operativa nel territorio regionale;

c) svolgono esclusivamente attività professionale in forma individuale, associata o societaria. Sono esclusi i soggetti che sono:

1) lavoratori subordinati anche a tempo determinato;

2) titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'INPS o da altre casse pubbliche o private;

3) collaboratori di impresa familiare;

4) artigiani;

5) commercianti;

6) coltivatori diretti;

7) titolari di impresa individuale;

8) amministratori di società di persone o di capitali, diversa da quella costituita per l'esercizio della propria attività professionale.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono sussistere al momento della presentazione della domanda e devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4.

Iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le iniziative di seguito elencate, che si sostanziano in interventi atti a consentire l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale, associata ovvero societaria da parte di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale:

a) interventi per l'esercizio dell'attività professionale in forma individuale, associata o societaria;

b) interventi finalizzati a compensare le limitazioni della disabilità ed a favorire l'autonomia nell'esercizio dell'attività professionale, di seguito indicati:

1) spese per l'acquisto e l'installazione di attrezzature, ausili, sostegni e strumentazione tecnologica ed informatica per l'utilizzo dell'ambiente lavorativo e funzionali allo svolgimento dell'attività professionale, nonché spese per l'acquisto di attrezzature e arredi personalizzati con caratteristiche funzionali per le abilità residue delle persone e spese per superare gravi limitazioni di mobilità;

2) oneri di spesa per attivare rapporti di sostituzione o collaborazione di natura autonoma con un altro soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali per svolgere l'attività lavorativa affidata dal richiedente, nel limite massimo di dodici mesi, anche frazionabili, dalla data di presentazione della domanda. Possono beneficiare di tale intervento, limitatamente al periodo in cui sussiste lo stato di gravità della malattia accertata a norma di legge, esclusivamente i professionisti con handicap grave che si trovino in una fase di aggravamento della propria condizione di salute tale da pregiudicare temporaneamente l'esercizio dell'attività professionale.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), numero 2), relativi alla sostituzione o alla collaborazione con il professionista, devono essere comprovati con atto sottoscritto dal libero professionista proponente e dal libero professionista sostituto o collaboratore e tale atto deve contenere:

a) le competenze lavorative del professionista sostituto o del professionista collaboratore, per il tipo di attività che si intende affidare;

b) il compenso da corrispondere al professionista sostituto o collaboratore, in relazione alla durata prevista dall'incarico sostitutorio o di collaborazione, vistato per congruità dal Consiglio dell'Ordine o Collegio di pertinenza o dall'organismo competente dell'associazione inserita nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche previsto dall'art. 4 della legge regionale 13/2004 ovvero inserita ai sensi della legge 4/2013, nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante che:

1) il rapporto di sostituzione o collaborazione non coinvolge soggetti già legati da rapporti di lavoro subordinato, societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado con il richiedente ovvero con i componenti dello studio associato o della società;

2) l'attività svolta non è affidata da committenti legati con il professionista sostituto da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado e che la sostituzione non dà luogo in alcun modo ad un rapporto di lavoro subordinato.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) per l'esercizio dell'attività professionale sono ammesse le seguenti tipologie di spesa sostenute per:

a) acquisto di attrezzature tecnologiche funzionali allo svolgimento dell'attività lavorativa;

b) arredi;

c) beni strumentali, macchine d'ufficio, attrezzature anche informatiche;

d) software;

e) realizzazione o revisione del sito internet;

f) spese per l'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e suo mantenimento;

g) sistemi di sicurezza per contrastare atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto, casseforti, nonché interventi similari; tali spese non possono essere effettuate presso l'abitazione principale;

h) costi di iscrizione per partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi e congressi in ambito nazionale e internazionale afferenti al settore di appartenenza;

i) abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati;

j) acquisto di testi;

k) materiali e servizi relativi a pubblicità e attività promozionali;

l) adempimenti previsti per legge per l'esercizio dell'attività professionale;

m) adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale. Rientrano le spese sostenute per opere edili, per realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo, nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo). Il limite massimo di spesa è pari a 20.000,00 euro e l'immobile oggetto dell'intervento deve essere di proprietà del beneficiario o nella disponibilità dello stesso mediante adeguato titolo almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'art. 13;

n) locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale, nel limite massimo di spesa pari a 15.000,00 euro e per il periodo massimo finanziabile di dodici mesi;

o) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni, rilasciate nell'interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi, nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro;


p) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia, nel limite di spesa massima pari a euro 1.000,00;

q) spese connesse ai servizi di coworking.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), numero 1) sono ammesse le seguenti tipologie di spesa sostenute per:

a) protesi, sussidi tecnici e ausili informatici;

b) strumentazioni di segnalazione di telesoccorso;



c) strumentazioni o ausili per il superamento delle barriere architettoniche (es.: carrozzine, montascale, rampe fisse, elevatore, miniascensore per interni o esterni);

d) modifica del veicolo di proprietà anche non esclusiva, con accessori commisurati alla ridotta capacità motoria del richiedente comprovati dalla carta di circolazione del veicolo medesimo. Tali modifiche possono riguardare sia i comandi di guida che la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi (come guidatore o come passeggero);

e) spostamenti per attività di lavoro con rientro al luogo di residenza effettuati con l'accompagnamento o il trasporto assistito del richiedente, nel limite di spesa massima di euro 3.000,00, limitatamente ai professionisti con handicap grave e a condizione che non sia corrisposta l'indennità di accompagnamento prevista dalla normativa di legge.

5. Non sono ammesse spese previste per i livelli di assistenza regolati da disposizioni normative in materia di salute e disabilità se sostenute, anche in parte, da altri soggetti pubblici o privati.

6. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), numero 2) è ammessa la spesa riferita al compenso del professionista sostituto o collaboratore, comprensiva delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali e non può superare il limite massimo di 2.000,00 euro mensili.

7. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo, installazione e montaggio relativi al bene acquistato, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per le spese generali.

8. Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.

9. Sono escluse le spese relative all'acquisto di beni usati, immobili, veicoli di ogni tipo, mezzi di trasporto.

10. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro i termini previsti dall'art. 10, commi 1, 2 e 4.

Art. 5.

Modalità di comunicazione degli atti

1. Le comunicazioni fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono con consegna a mano, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fanno fede rispettivamente:

a) la data di arrivo nel caso di consegna a mano;

b) il timbro dell'ufficio postale di spedizione ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata. In questo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione;

c) la ricevuta di consegna rilasciata dal servizio di trasmissione nel caso di invio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono avvenire anche tramite appositi formulari messi a disposizione sul sito web della Regione.

Art. 6.

Regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, il professionista presenta, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime de minimis, nonché i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. La dichiarazione contiene l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea agli aiuti de minimis.

3. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento europeo di cui al comma 1 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 7.

Modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate, nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo, all'ufficio competente. Con decreto del direttore dell'ufficio competente, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di domanda e i relativi allegati.

2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 è sottoscritta dal richiedente nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:

a) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo sottoscritta dal richiedente;

b) piano di spesa analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'art. 4, comma 3, 4 e 6;

c) copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono sostenere;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, prevista per accertare il rispetto della normativa europea agli aiuti de minimis, ai sensi dell'art. 6, comma 2;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la disabilità fisica, psichica o sensoriale;

f) fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

g) nel caso in cui nel piano di spesa siano inserite spese riferite a rapporti di collaborazione o sostituzione:

1) copia dell'atto scritto di cui all'art. 4, comma 2;

2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante l'handicap grave;

3) nel caso in cui il professionista richiedente faccia parte di una società di professionisti o di uno studio associato dichiarazione recante il consenso alla collaborazione ovvero alla sostituzione da parte degli altri soci o associati.

3. È consentito presentare più domande di contributo fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto dall'art. 9, comma 4.

4. La successiva domanda di contributo può essere presentata solo dopo l'avvenuta approvazione dall'ufficio competente della rendicontazione relativa alla precedente domanda. Le spese di cui all'art. 4, comma 3, lettere m) e n) nonché la spesa di cui all'art. 4, comma 4, lettera e) possono essere inserite nel piano di spesa fino al raggiungimento del limite massimo consentito per la specifica voce di spesa e tale limite è calcolato cumulativamente con il contributo eventualmente erogato per le precedenti domande presentate per la stessa tipologia di spesa.

Art. 8.


Concessione del contributo

1. I contributi relativi alle iniziative di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.

2. L'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicando le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 1 è sospeso.



5. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

6. A conclusione del procedimento, l'ufficio competente comunica al richiedente l'esito dello stesso:

- a) la concessione del contributo;
- b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua mancata copertura finanziaria;
- c) l'inammissibilità della domanda, con relative motivazioni.

7. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio sono accolte con fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 9.

Ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 4, è pari:

a) al 70 per cento delle spese ammissibili, qualora alla data di presentazione della domanda di contributo non sia ancora mai stata presentata alcuna dichiarazione relativa al fatturato;

b) al 60 per cento delle spese ammissibili, qualora il volume d'affari desumibile dall'ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall'ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere inferiore a 20.000,00 euro;

c) al 50 per cento delle spese ammissibili, qualora il volume d'affari, desumibile dall'ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall'ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere compreso tra 20.000,00 e 40.000,00 euro;

d) al 30 per cento delle spese ammissibili, qualora il volume d'affari, desumibile dall'ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall'ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere superiore a 40.000,00 euro.

2. Limitatamente all'intervento previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b), numero 2), l'ammontare del contributo è elevato all'80 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto dei limiti di cui al comma 4, qualora il rapporto di sostituzione o di collaborazione venga attivato con un sostituto o un collaboratore iscritto da non più di dodici mesi all'Ordine o Collegio di pertinenza o all'associazione inserita nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 13/2004 ovvero inserita ai sensi della legge n. 4/2013, nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi.

3. Qualora il richiedente eserciti l'attività professionale sia in forma individuale che in forma associata o societaria il volume d'affari da considerare, ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 1, è determinato dalla somma complessiva degli importi dichiarati per ciascuna tipologia di attività esercitata.

4. L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario non può superare il limite massimo pari a euro 50.000,00.

5. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10

Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Le spese degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 1) per i quali il contributo è stato concesso sono sostenute entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che la relativa richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza del termine stesso.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo per gli interventi previsti all'art. 4, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 1), il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, la rendicontazione della spesa e in particolare:

- a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale, con dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera a);
- d) relazione illustrativa dettagliata degli interventi realizzati, sottoscritta dal beneficiario;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la permanenza per l'intera durata del periodo contributivo dei requisiti previsti dall'art. 3;
- f) nel caso di spese sostenute per la locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale di cui all'art. 4, comma 2, lettera n), copia del contratto di locazione registrato.

4. Le spese degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), numero 2), per i quali il contributo è stato concesso, sono sostenute entro sessanta giorni dalla data della cessazione del rapporto di sostituzione o di collaborazione ed entro il medesimo termine il beneficiario presenta all'ufficio competente la rendicontazione della spesa e in particolare:

- a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale, con dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera a);
- d) relazione illustrativa dettagliata degli interventi realizzati, sottoscritta dal beneficiario;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti previsti dall'art. 3 per l'intera durata del periodo contributivo e la sussistenza dello stato di handicap grave per l'intero periodo di sostituzione o collaborazione.

5. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'art. 15, qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.

6. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui ai commi 3 e 4.

7. Nel caso in cui il contributo sia stato concesso con unico provvedimento per le spese ammesse a norma dell'art. 4, comma 3 e 4 e per gli oneri di spesa di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), numero 2), l'erogazione del contributo è disposta entro novanta giorni dalla presentazione della rispettiva rendicontazione di spesa.


8. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il termine di cui ai commi 6 e 7 è sospeso.

Art. 11.

Documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa:

- a) è costituita da fattura o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- b) è intestata al soggetto beneficiario;
- c) ha una data compresa tra la data successiva a quella della presentazione della domanda di contributo e i termini indicati dall'art. 10, commi 1 e 2;
- d) nel caso di oneri di spesa sostenuti per l'attivazione di rapporti di sostituzione o collaborazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), numero 2), ha una data compresa tra la data successiva a quella della



presentazione della domanda di contributo e non oltre sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di sostituzione o collaborazione.

2. Il pagamento delle spese avviene, pena inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili quali ad esempio bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, assegno o carte di pagamento.

3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato con:

a) estratti conto bancari o postali, intestati al beneficiario, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro da parte del beneficiario di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;

b) copia delle ricevute bancarie o dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati.

4. Le spese di cui all'art. 4, comma 3, lettere o) e p), possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 2, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato da idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 3.

5. Non sono riconosciute spese eccedenti l'importo di spesa massimo ammesso a contributo.

6. L'ufficio competente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'art. 10, comma 3, lettera a) e comma 4, lettera a).

Art. 12.

Erogazione del contributo in via anticipata

1. Limitatamente agli interventi previsti all'art. 4, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 1), il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata, in misura pari al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione, da parte del beneficiario, di fideiussione bancaria o assicurativa, d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

2. Le fideiussioni devono prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3. Il beneficiario richiede l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso presentando l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

4. Ove la richiesta di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

5. I contributi sono erogati in via anticipata a seguito dell'esame della documentazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 13.

Obblighi del beneficiario e vincolo destinazione dei beni

1. Il beneficiario degli interventi previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 1) è tenuto a mantenere, nei tre anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa:

- a) la partita IVA dichiarata per l'ottenimento del contributo;
- b) la sede legale o operativa nel territorio regionale;
- c) la destinazione dei beni mobili oggetto dei contributi.

2. Il beneficiario degli interventi previsti dall'art. 4, comma 3, lettera m) è tenuto a mantenere la destinazione del bene immobile nei cinque anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa.

3. Successivamente alla presentazione della rendicontazione degli interventi previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 1), il beneficiario presenta annualmente, all'ufficio competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, fino alla scadenza degli stessi.

4. È riservata la facoltà all'ufficio competente di procedere a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

Art. 14.

Cause di rideterminazione del contributo concesso

1. Il contributo regionale concesso, riferito agli interventi previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 1), è rideterminato qualora le spese rendicontate risultino inferiori a quelle ammesse a contributo e siano almeno pari al 70 per cento della spesa ammessa.

2. Il contributo regionale concesso, riferito agli interventi previsti dall'art. 4, comma 1, lettera b), numero 2) è rideterminato qualora le spese rendicontate risultino inferiori a quelle ammesse a contributo.

Art. 15.

Cause di revoca del contributo concesso

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato qualora:

- a) il beneficiario rinunci al contributo;
- b) gli interventi previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 1) per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'art. 10, commi 1 e 2;
- c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto dall'art. 10, commi 3 e 4;
- d) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'art. 10, comma 5;
- e) la spesa effettivamente sostenuta e presentata a rendiconto, riferita agli interventi previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) e lettera b), numero 1), sia inferiore al 70 per cento della spesa ammessa a contributo;
- f) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- g) non si riscontri, in sede di verifiche o accertamenti, la presenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3;
- h) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'art. 3;
- i) siano violati gli obblighi di cui all'art. 13, commi 1 e 2.

2. L'ufficio competente comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

Art. 16.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 17.


Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 18.

Norme transitorie

1. Il regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per l'esercizio dell'attività professionale da parte di prestatori di attività professionali ordinarie e non ordinarie di finanziamenti fisicamente svantaggiati, emanato con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004, n. 375 (Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per l'esercizio dell'attività professionale da parte di prestatori di attività professionali ordinarie e non ordinarie fisicamente svantaggiati) continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.



2. Coloro che hanno già beneficiato del contributo per gli interventi previsti dal decreto del Presidente della Regione n. 375/2004 possono presentare altra domanda di contributo, secondo quanto disposto all'art. 7, commi 3 e 4.

Art. 19.
Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 375/2004.

Art. 20.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

19R00084

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 gennaio 2019, n. 02/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 16 gennaio 2019)

IL PRESIDENTE

Vista legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati) e successive modifiche ed integrazioni;

Viste in particolare le disposizioni della citata legge regionale 7/2002, recate:

dall'articolo 5, comma 1, che istituisce il «Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati», destinato al finanziamento degli interventi previsti dalla legge stessa e al sostegno dell'attività istituzionale degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi del successivo articolo 10;

dall'articolo 5, comma 2, lettera a), che demanda alla legge finanziaria regionale di determinare annualmente lo stanziamento del Fondo suindicato e la sua ripartizione in più quote, una delle quali è riservata al sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni suddetti;

dall'articolo 6, commi 1 e 2, i quali stabiliscono che l'Amministrazione regionale provveda al riparto della quota del Fondo riservata al sostegno di tali progetti di attività mediante la concessione di contributi annui a favore degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti, sulla base di un regolamento da approvare con deliberazione della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, e che detto regolamento definisca

i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di soggetti, gli obiettivi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi stessi, le spese ammissibili e, in quest'ambito, la percentuale massima delle spese istituzionali e di funzionamento, nonché i criteri e le modalità per la concessione e rendicontazione;

dall'articolo 6, comma 4, il quale stabilisce che i suddetti contributi siano concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti e bandi;

Viste inoltre le disposizioni recate dall'articolo 7, commi 35, 36 e 37 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), in base alle quali:

la Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza linguistica slovena, con riferimento a quanto previsto dalla legge 38/2001 e dalla legge regionale 26/2007 in materia di tutela della minoranza linguistica slovena, l'associazione Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Zveza Slovenskih Izseljencev Furlanije Julijske Krajine (Sloveni nel Mondo - Slovenci po Svetu) con sede a Cividale del Friuli (Udine) ai fini della conservazione e della tutela presso le comunità dei corregionali all'estero della propria identità culturale e linguistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati);

per le suseposte finalità l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente all'associazione Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Zveza Slovenskih Izseljencev Furlanije Julijske Krajine (Sloveni nel Mondo - Slovenci po Svetu) un contributo, a valere sulla quota destinata al sostegno dei progetti di attività di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 7/2002, nel limite massimo del 10,37 per cento;


il contributo suddetto è concesso all'associazione a seguito della presentazione della domanda con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 7/2002;

Preso atto del parere favorevole della V Commissione consiliare permanente di data 18 dicembre 2018;

Visto il testo del «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima» è ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;



Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 2462;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima.

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), di seguito legge, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi destinati al sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge.

2. In particolare, il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge:

- a) gli obiettivi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi
- b) le spese ammissibili;
- c) i criteri e le modalità per la concessione e rendicontazione dei contributi;
- d) i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi;
- e) le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari.

Art. 2.

Soggetti beneficiari e oggetto dei contributi

1. Possono accedere ai contributi di cui all'articolo 1 gli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero la cui funzione d'interesse regionale è riconosciuta dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 10 della legge e del relativo Regolamento di attuazione, emanato con D.P.Reg. 22 marzo 2011, n. 61/Pres.

2. I contributi di cui all'articolo 1 riguardano le spese istituzionali e di funzionamento nonché le spese per la realizzazione di specifici progetti d'intervento, generate nell'anno di concessione dei contributi stessi dai soggetti di cui al comma 1.

Art. 3.

Settori di intervento

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 della legge, i progetti specifici di cui all'articolo 2, comma 2, possono rientrare in uno o più dei seguenti settori di intervento:

a) rafforzamento del senso di appartenenza e di aggregazione nell'ambito delle varie Comunità dei corregionali all'estero, nonché conservazione e valorizzazione delle specifiche identità culturali, quali premesse per il mantenimento e la qualificazione delle relazioni con la regione d'origine e quali fattori essenziali di coesione, di impegno e di vitalità per le Comunità stesse;

b) implementazione degli strumenti e delle iniziative di comunicazione destinate a creare una rete di informazione, di aggregazione e di partecipazione dedicata a tutti i corregionali all'estero e rivolta in particolare ai giovani, sia discendenti di emigrati che residenti all'estero per mobilità professionale;

c) intensificazione delle iniziative destinate alle giovani generazioni dei discendenti da famiglie di corregionali residenti all'estero, in funzione della riscoperta e della maggiore conoscenza delle rispettive radici culturali originarie e ai fini del loro coinvolgimento anche nella odierna realtà del Friuli Venezia Giulia, tramite: la realizzazione di stage formativo - culturali in regione con la partecipazione di un numero significativo di giovani; facilitazione della frequenza di corsi di specializzazione e di alta formazione professionale presso le Università e le istituzioni scientifiche della regione; organizzazione di incontri di giovani corregionali nell'ambito continentale, quali momenti di aggregazione, di scambio e di crescita culturale comune;

d) valorizzazione della presenza, delle competenze e delle attività imprenditoriali dei corregionali all'estero, anche mediante l'intensificazione di rapporti di collaborazione con gli enti, le realtà produttive e le aziende del Friuli Venezia Giulia ed il coinvolgimento delle associazioni dei Paesi di residenza dei corregionali stessi nelle missioni di carattere istituzionale ed economico promosse dalla Regione;

Art. 4.

Termine e modalità di presentazione della domanda di contributo

1. Ai fini dell'accesso ai contributi, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 presentano domanda al Servizio competente in materia di interventi per i corregionali all'estero, di seguito Servizio, a pena di inammissibilità esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) nel periodo compreso tra 1° e il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello per il quale è richiesto il contributo, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 17.

2. La domanda di contributo, sottoscritta con firma autografa ovvero con firma digitale dal legale rappresentante dell'ente richiedente o da altra persona a ciò legittimata, ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:


a) progetto annuale di attività, recante la specifica illustrazione dei progetti specifici nei settori di intervento di cui all'articolo 3 che si prevede di realizzare;

b) piano finanziario preventivo, in cui sono distintamente evidenziate le spese istituzionali e di funzionamento e le spese previste per la realizzazione dei progetti specifici nei settori di intervento di cui all'articolo 3 e sono altresì indicate le fonti di finanziamento, diverse dal contributo regionale, previste a copertura dell'eventuale quota del costo complessivo del progetto annuale di attività eccedente il contributo richiesto;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), attestanti:

1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale;

2) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo del contributo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;



3) l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca, nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23);

4) i dati e gli elementi necessari per l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 6, comma 1;

d) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, qualora la domanda non sia firmata digitalmente.

3. La domanda è redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del direttore del servizio, da pubblicare nel sito web istituzionale della regione.

4. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva si renda necessaria per l'istruttoria delle domande di contributo; tale documentazione deve essere fornita entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di contributo è considerata inammissibile e archiviata.

Art. 5.

Cause di inammissibilità della domanda di contributo

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 2; b) presentate oltre il termine di scadenza fissato dall'articolo 4, comma 1;

c) prive della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto richiedente o di altra persona a ciò legittimata;

d) non corredate da fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, qualora la domanda non sia firmata digitalmente;

e) trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC);

f) relativamente alle quali è decorso inutilmente il termine assegnato dal Servizio per la regolarizzazione o integrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.

Art. 6.

Istruttoria, valutazione dei progetti e procedimento di assegnazione

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale, e verificando, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale n. 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti verificando altresì l'ammissibilità delle spese previste ai fini della determinazione dell'entità della spesa ammessa a contributo, come definita all'articolo 9, comma 5.

2. Le domande risultate ammissibili a seguito dell'attività istruttoria di cui al comma 1, sono valutate nel merito da apposita commissione nominata con decreto del direttore centrale competente, ad esclusione della domanda presentata dall'Associazione di cui all'articolo 7, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), cui è attribuita la quota nel limite indicato dalla legge.

3. La commissione di valutazione di cui al comma 2 determina l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri qualitativi definitivi nell'Allegato A) al presente regolamento ai fini della formazione della graduatoria di merito.

4. Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite in misura proporzionale al punteggio attribuito alle singole domande valutate ai sensi del comma 3 e risultate finanziabili.

5. L'entità del contributo non può superare l'importo complessivo della spesa ammessa, come definita dall'articolo 8, comma 5; nel caso in cui l'ammontare del contributo determinato in applicazione del comma 3 ecceda l'importo complessivo della spesa ammessa, esso viene automaticamente ridotto in misura pari a quest'ultimo importo e le risorse resesi disponibili a seguito di tale riduzione sono ripartite fra le altre domande valutate e risultate finanziabili, in proporzione al punteggio loro rispettivamente attribuito.

6. L'elenco delle domande finanziate con l'indicazione dell'importo rispettivamente assegnato è approvato con decreto del direttore centrale competente in materia di corregionali all'estero ed è pubblicato nel sito web istituzionale.

7. Il Servizio comunica ai beneficiari l'assegnazione del contributo, e chiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo stesso fissando per la risposta un termine perentorio non superiore a quindici giorni lavorativi per il Servizio medesimo; decorso inutilmente tale termine il beneficiario viene escluso dal contributo.

8. In caso di mancata trasmissione dell'accettazione del contributo entro il termine di cui al comma 7, ovvero di rinuncia al contributo, l'importo del contributo stesso viene ripartito fra le altre domande valutate e risultate finanziabili, in proporzione al punteggio loro rispettivamente attribuito, e l'elenco di cui al comma 6 è corrispondentemente aggiornato.

9. Il procedimento di assegnazione dei contributi si conclude entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di contributo dall'articolo 4, comma 1, con l'emanazione del decreto del direttore centrale che approva in via definitiva l'elenco delle domande finanziate.

Art. 7.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, da parte del Servizio, della dichiarazione di accettazione del contributo trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 6.

2. Con il decreto di concessione è inoltre erogato un anticipo pari al novanta per cento del contributo concesso mentre il saldo del contributo viene erogato a seguito dell'approvazione del rendiconto delle spese sostenute.

Art. 8.

Spese ammissibili e spesa ammessa a contributo

1. Sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese istituzionali e di funzionamento, riferite al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno per il quale è richiesto il contributo, e pagate entro il termine fissato per la rendicontazione ai sensi dell'articolo 11;

b) spese direttamente riconducibili alla realizzazione dei progetti specifici previsti nei settori di intervento di cui all'articolo 3, che insorgono nel corso delle diverse fasi organizzative e di svolgimento dei progetti stessi, e che risultano pagate entro il termine fissato per la rendicontazione ai sensi dell'articolo 11; i progetti possono essere attuati anche mediante collaborazioni con i sodalizi nazionali ed esteri che fanno riferimento al soggetto beneficiario del contributo e in tal caso sono ammesse le spese a questi rimborsate purché rientranti in quelle indicate come ammissibili ed adeguatamente documentate e dettagliate in relazione al progetto presentato, comunque entro il limite del 60 (sessanta) per cento del totale previsto per tale tipologia di spesa.

2. Si considerano ammissibili, in particolare, le spese rientranti nelle seguenti categorie:


a) spese istituzionali, comprendenti: spese di viaggio, rimborsi chilometrici, vitto e pernottamento in Italia e all'estero dei componenti degli organi statutari, nonché eventuali compensi per l'attività svolta da parte di organi di direzione;

b) spese di funzionamento, comprendenti:

1) spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il loro riscatto; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria;

2) spese bancarie relative al conto dedicato, esclusi gli interessi passivi;

3) spese per la produzione e stampa di materiale informativo quali periodici, pubblicazioni, bollettini. Nel caso in cui, durante l'esercizio di riferimento, vi siano pubblicazioni per cui si ottengano contributi pubblici statali per l'editoria, non quantificabili al momento della



domanda di contributo regionale, il corrispondente importo potrà essere utilizzato, previa comunicazione al Servizio, per altre spese ammissibili comprese nel programma annuale presentato;

4) spese per il personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione;

5) spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico;

c) spese inerenti ai progetti specifici, comprendenti:

1) spese di viaggio, rimborsi chilometrici, vitto e pernottamento in Italia e all'estero delle persone impegnate nella realizzazione del progetto;

2) spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione di beni strumentali ammortizzabili; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il progetto; spese per forniture di beni e servizi, incluse le spese per il trasporto e la spedizione di strumenti o di altre attrezzature e connessi oneri assicurativi; spese per l'acquisto e la produzione di materiale informativo e divulgativo, anche audiovisivo e librario e altre spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa;

3) spese di rappresentanza: spese per rinfreschi, catering e allestimenti ornamentali, nonché per l'acquisto di targhe, medaglie oggettistica, per un importo complessivo non superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo totale delle altre spese ammesse per la realizzazione del singolo progetto; spese per doni, omaggi di modico valore come definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia;

4) spese per compensi a relatori, interpreti, esperti e consulenti impegnati nella realizzazione del singolo progetto, per un importo complessivo non superiore al 20 per cento dell'importo totale delle altre spese ammesse per la realizzazione del singolo progetto, e comunque fino ad un massimo di 500,00 euro per singola prestazione nell'ambito degli eventi e delle altre iniziative previste;

5) spese per corrispettivi al personale assunto a tempo determinato esclusivamente per lo svolgimento di compiti relativi alla realizzazione del progetto, per un importo complessivo non superiore al 20 (venti) per cento dell'importo totale delle altre spese preventivate per la realizzazione del progetto medesimo.

3. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono rimborsate nei limiti di quanto previsto per il personale regionale.

4. Le spese di cui al comma 1, lettera a) sono ammissibili per un importo non superiore a quello delle spese di cui al comma 1, lettera b).

5. La spesa ammessa a contributo è pari alla somma delle spese ammissibili, detratti l'eventuale cofinanziamento assicurato dal richiedente con fondi propri, gli eventuali ricavi e gli altri contributi pubblici, anche regionali, o finanziamenti privati eventualmente ottenuti o previsti per il medesimo progetto di attività.

Art. 9.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per l'acquisto di beni immobili, beni mobili registrati e beni strumentali ammortizzabili;

b) ammende, sanzioni, penali, interessi passivi e oneri finanziari;

c) spese prive di una specifica destinazione;

d) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del beneficiario;

e) tasse e imposte, al cui versamento è tenuto il beneficiario, salvo i casi in cui il beneficiario opera come sostituto di imposta;

f) contributi in natura;

g) spese per necrologi, nonché per atti di liberalità, doni e premi, salvo se di modico valore, secondo la definizione recata dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con D.P.Reg. 24 febbraio 2015, n. 39/Pres.;

Art. 10.

Cumulo di contributi

1. Il contributo di cui al presente Regolamento è cumulabile con altri contributi pubblici, anche regionali, eventualmente ottenuti per la realizzazione del medesimo progetto di attività, fino alla concorrenza della spesa ammessa.

2. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza di ulteriori eventuali ricavi e degli ulteriori contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per il medesimo progetto di attività. La somma dei suddetti ricavi, contributi e finanziamenti e del contributo di cui al presente Regolamento non può superare la spesa ammessa, come definita dall'articolo 8, comma 5; in caso contrario il contributo è definitivamente rideterminato in misura pari alla differenza tra la spesa ammessa medesima e i predetti ricavi o contributi ulteriori.

Art. 11.

Rendicontazione della spesa

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), i beneficiari rendicontano nel limite del contributo concesso.

2. Ai fini della rendicontazione dell'impiego del contributo i soggetti beneficiari presentano, entro 30 aprile dell'anno successivo a quello di concessione del contributo, l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa previsto dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 2, una relazione illustrativa delle attività realizzate nell'ambito del progetto ed i risultati raggiunti.

3. L'elenco analitico di cui al comma 2 indica per ciascuna spesa, sotto la responsabilità del legale rappresentante del beneficiario:

a) la data e il numero del documento di spesa;

b) il nome ovvero ragione sociale e numero di partita Iva del soggetto percipiente;

c) l'importo netto e l'eventuale Iva;

d) l'oggetto della fornitura ovvero della prestazione;

e) la data di pagamento.

4. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi, su istanza motivata del beneficiario presentata prima della scadenza del termine stesso.

5. Il mancato rispetto del termine finale di presentazione del rendiconto, fissato dal comma 2 o successivamente prorogato ai sensi del comma 4, comporta la revoca del contributo.


6. Sono ammesse a rendiconto le spese conformi alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, comprovate da idonea documentazione giustificativa come disposto dall'articolo 12.

7. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) sono ammesse a rendicontazione per un importo non superiore a quello delle spese di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo.

8. Rispetto agli importi delle spese previste, come indicati nel piano finanziario preventivo presentato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), sono ammesse a rendiconto variazioni in compensazione tra le diverse categorie delle spese ammissibili indicate all'articolo 8, comma 2 nonché, entro il limite massimo del venti per cento, fra l'importo complessivo delle spese istituzionali e di funzionamento e l'importo complessivo delle spese relative ai progetti specifici di intervento; le variazioni eccedenti il suddetto limite percentuale sono escluse dal rendiconto; restano comunque fermi il disposto del comma 7, i limiti massimi fissati dall'articolo 8, comma 2, lettera c), numeri 3, 4, 5 e 6, nonché il disposto dell'articolo 13, comma 3.

9. Qualora in sede di rendicontazione si accerti che:

a) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia superiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, l'ammontare del contributo rimane invariato;



b) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, l'ammontare del contributo è definitivamente determinato in misura equivalente alla spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata;

c) sono stati ottenuti ricavi o contributi pubblici o privati ulteriori rispetto a quelli eventualmente indicati con la domanda di contributo, e la somma di questi con il contributo concesso ai sensi del presente Regolamento superi la spesa ammessa, si applica il disposto dell'articolo 10, comma 2;

d) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata è inferiore al 50 (cinquanta) per cento dell'ammontare del contributo concesso, il beneficiario decade dal contributo e il decreto di concessione del contributo stesso è revocato.

10. Nei casi di decadenza dal diritto al contributo o di rideterminazione del contributo stesso, l'anticipo erogato verrà richiesto in restituzione, rispettivamente, per l'intero importo ovvero per la parte eccedente il contributo rideterminato.

11. Se per la realizzazione del progetto sono stati ottenuti, successivamente alla presentazione della domanda, altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi di fonte pubblica o privata, attestati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, l'ammontare del contributo è di conseguenza corrispondentemente ridotto.

12. Il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo, completo di tutta la documentazione necessaria.

13. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispose e rende disponibile sul sito internet istituzionale della Regione la relativa modulistica.

Art. 12.

Documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata, è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta dal medesimo, anche solo parzialmente, con il contributo regionale, nonché degli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalle fatture, buste paga, o documenti equivalenti, corredati dall'attestazione dell'avvenuto pagamento.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal soggetto emittente e reca la data di pagamento, ovvero il soggetto emittente rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Al fine di consentire i controlli di cui al Titolo III, Capo I della legge regionale n. 7/2000, in caso di fatture elettroniche, nella causale di pagamento delle stesse va indicata la seguente dicitura «Spese relative a iniziative assistite da contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia previsto dal Regolamento attuativo dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 7/2002».

5. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene acquistato, ovvero se la riferibilità al soggetto beneficiario e la natura del bene sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del beneficiario resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000.

6. I rimborsi di spese sono comprovati da fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente da cui risulta la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del beneficiario, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto medesimo, nonché la causa e la data dell'attività cui si riferisce il rimborso.

7. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro di soggetti assunti a tempo determinato per la realizzazione del progetto di attività è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore; nel caso di moduli F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

Art. 13.

Tempi di realizzazione e modifiche dei progetti specifici di intervento

1. I progetti specifici di intervento sono realizzati nell'anno per il quale è concesso il relativo contributo, nel rispetto dei termini di inizio

e di conclusione indicati nel progetto annuale di attività allegato alla domanda di contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), fermo restando il disposto del successivo comma 2.

2. Il Servizio può autorizzare i beneficiari, previa motivata richiesta, a modificare gli elementi progettuali, ivi compresi i termini di inizio e di conclusione degli interventi.

3. Non sono in ogni caso ammesse modifiche sostanziali dei progetti specifici di intervento. Per modifiche sostanziali si intendono:

a) le variazioni tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dei progetti stessi, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda di contributo e dalla eventuale documentazione integrativa presentata in corso di istruttoria;

b) le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione, e che comporterebbero l'assegnazione, con riferimento ai criteri qualitativi valutativi, di un punteggio complessivo inferiore alla metà di quello già attribuito;

c) le modifiche che comportano una spesa finale complessivamente sostenuta per la realizzazione dei progetti stessi inferiore al 50 (cinquanta) per cento del contributo concesso.

Art. 14.

Revoca del contributo

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza del beneficiario dal diritto al contributo che si verifica, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di ispezioni e controlli successivi al provvedimento di concessione, della permanenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal Regolamento richiamato all'articolo 2, comma 2, dichiarata all'atto di presentazione della domanda di contributo;

c) mancata presentazione del rendiconto nel termine di cui all'articolo 11, comma 2, o nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 11, comma 4;

d) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi dell'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 9, lettera d);

e) modifica sostanziale, come definita all'articolo 13, comma 3, dei progetti specifici di intervento compresi nel progetto annuale di attività.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione della somma erogata, unitamente agli interessi calcolati con le modalità dell'articolo 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 15.

Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Oltre alla presentazione della domanda di concessione del contributo ai sensi dell'articolo 4, anche la presentazione del rendiconto ai sensi dell'articolo 11 nonché le comunicazioni relative agli altri atti dei procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento avvengono esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).


2. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini perentori stabiliti dal presente Regolamento, fanno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della PEC.

Art. 16.

Obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale riguardante la realizzazione del progetto di attività, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, va apposto il logo della regione.

2. Nel corso dello svolgimento del progetto di attività, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale le informazioni e i dati attinenti al progetto stesso, da questa eventualmente richiesti.



Art. 17.
Disposizioni transitorie

1. In via di prima applicazione, ai fini dell'accesso ai contributi per l'anno 2019 la domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 18.
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000.

Art. 19.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

(*Omissis*).

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

19R00083

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 gennaio 2019, n. 04/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 30 gennaio 2019*)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della regione (legge finanziaria 2013)», ed in particolare:

il comma 127, il quale prevede che la Regione, al fine di facilitare l'inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati, interviene con finanziamenti parziali o totali per la realizzazione di cantieri di lavoro per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani;

il comma 128, il quale prevede che per la realizzazione dei cantieri di cui al citato comma 127, le province, i comuni e le loro forme associative sono autorizzati a utilizzare in via temporanea straordinaria i soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, residenti in regione alla data di entrata in vigore della medesima legge;

il comma 135, il quale prevede che la Giunta regionale, con apposito Avviso pubblico, definisce i requisiti dei soggetti disoccupati cui indirizzare l'intervento, la misura dell'indennità da corrispondere agli stessi, le modalità di presentazione, i contenuti dei progetti nonché,

nell'ipotesi di finanziamento parziale, la quota a carico degli enti di cui al citato comma 128;

il comma 136, il quale prevede che con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti;

Visto l'art. 9, comma 35, lettera *b*), della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale» (legge finanziaria 2015) che abroga il comma 134 dell'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013), che prevedeva che rimanesse a carico degli enti locali il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», che nella seduta del 20 novembre 2018 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto il testo del «Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 127 e seguenti della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013)», e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2018, n. 2272;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013)» nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013).

(*Omissis*).



Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento determina, ai sensi dell'art. 9, comma 136, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013), i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Comuni e loro forme associative che pro muovono cantieri di lavoro mediante l'utilizzo di soggetti disoccupati.

2. L'utilizzazione di soggetti disoccupati nei cantieri di lavoro non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) soggetti beneficiari: comuni o loro forme associative aventi sede nel territorio della regione;

b) cantieri di lavoro: inserimento lavorativo di soggetti disoccupati in attività temporanee e straordinarie in ambito forestale e vivaistico, di rimboscimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani;

c) lavoratori utilizzati: soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, residenti in Regione;

d) Avviso pubblico: l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale, pubblicato nel BUR e sul sito istituzionale della Regione, che definisce:

- 1) i requisiti dei soggetti disoccupati;
- 2) la misura dell'indennità giornaliera;
- 3) le modalità di presentazione e i contenuti dei progetti;

e) servizio: il servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di lavoro.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del finanziamento i soggetti beneficiari che promuovono progetti per la realizzazione di cantieri di lavoro che prevedono l'utilizzo di lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

Art. 4.

Lavoratori utilizzati

1. I requisiti dei lavoratori utilizzati nei cantieri di lavoro sono definiti con l'Avviso pubblico.

2. Per la durata del cantiere di lavoro i soggetti utilizzati mantengono lo stato di disoccupazione.

Art. 5.

Ammontare del finanziamento

1. La regione contribuisce al finanziamento dei progetti di cantieri di lavoro assegnando un finanziamento pari al 100 per cento dell'indennità giornaliera stabilita con l'Avviso pubblico e al 100 per cento del trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo.

2. Sono finanziabili progetti presentati dai soggetti beneficiari che prevedono l'utilizzazione del seguente numero massimo di lavoratori:

a) comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile fino a 5000 abitanti: 2 lavoratori;

b) comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 5001 fino a 10000 abitanti: 3 lavoratori;

c) comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 10001 fino a 15000 abitanti: 4 lavoratori;

d) comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 15001 fino a 30000 abitanti: 5 lavoratori;

e) comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 30001 fino a 100000 abitanti: 10 lavoratori;

f) comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile con più di 100000 abitanti: 20 lavoratori.

3. Le risorse annualmente disponibili vengono assegnate prioritariamente, a favore dei Comuni ricompresi nei comprensori montani di cui all'allegato A riferito all'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 recante (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), con un numero di residenti, calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente, non superiore a 15.000 unità.

Art. 6.

Presentazione della domanda di finanziamento

1. La domanda è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite il sistema FEG a cui si accede, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b) del codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 4. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:

a) dal legale rappresentante;

b) da soggetto delegato tramite formale procura del legale rappresentante di cui all'art. 38, comma 3-bis del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e inviata secondo modalità non previste dal presente regolamento.

4. Le linee guida a supporto della predisposizione e della presentazione della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento.

5. Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di finanziamento per ciascun Avviso.

Art. 7.

Concessione ed erogazione del finanziamento

1. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge regionale n. 7/2000 fino ad esaurimento delle risorse annualmente disponibili.

2. Al fine della determinazione della posizione in graduatoria fanno fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande FEG (*Front end* generalizzato).

3. Il Servizio concede il finanziamento entro novanta giorni dal termine di presentazione della domanda di finanziamento.

4. Entro trenta giorni dall'avvio del cantiere il soggetto beneficiario è tenuto a darne comunicazione al Servizio.

5. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio progetto e del codice unico di progetto, il Servizio eroga l'anticipo del 70% del finanziamento concesso.


6. Il cantiere di lavoro è regolarmente avviato se almeno un lavoratore inizia il periodo di utilizzazione entro il termine perentorio stabilito dall'Avviso pubblico.

7. Il mancato avvio del cantiere di lavoro entro il termine perentorio di cui al comma 7 comporta la revoca del finanziamento concesso e la restituzione della quota di finanziamento già erogata.

Art. 8.

Rendicontazione e saldo del finanziamento

1. I soggetti beneficiari rendicontano il finanziamento ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000 entro novanta giorni dalla conclusione del cantiere di lavoro allegando una dichiarazione sotto-



scritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Il Servizio eroga il saldo del finanziamento nei limiti del finanziamento concesso entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 9.

Monitoraggio

1. Il monitoraggio sull'andamento dei cantieri di lavoro è svolto dal Servizio competente in materia di osservazione del mercato del lavoro.

Art. 10.

Abrogazioni

1. È abrogato il regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di province, comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013) emanato con decreto del presidente della Regione 15 febbraio 2013, n. 21.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'art. 10 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti relativi alle domande di finanziamento presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

19R00129

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 gennaio 2019, n. 05/Pres.

Regolamento concernente le condizioni strutturali dei bilanci degli Enti locali del Friuli-Venezia Giulia per la fase sperimentale, in attuazione degli articoli 30, comma 3 e 31, comma 3-bis, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli Enti locali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 30 gennaio 2019)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 30, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali numeri 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), che prevede l'individuazione di condizioni strutturali di gestione dei bilanci degli enti

locali rilevabili mediante indicatori significativi, al fine di garantire l'equilibrio complessivo del sistema finanziario ed assicurarne la sana gestione economico-finanziaria;

Visto l'art. 30, comma 3, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali numeri 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), che prevede che con regolamento regionale siano definite, con valenza triennale ed ai fini della collocazione dei bilanci degli enti locali nelle fattispecie di cui al comma 2 del medesimo art. 30:

- a) gli indici di stabilità finanziaria;
- b) le eventuali condizioni gestionali significative;
- c) gli ulteriori criteri per l'inserimento dei bilanci degli enti locali nelle fattispecie di cui al comma 2 del medesimo art. 30;

Richiamato l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 2461;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali del Friuli-Venezia Giulia per la fase sperimentale, in attuazione degli articoli 30, comma 3 e 31, comma 3-bis, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali numeri 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali del Friuli-Venezia Giulia per la fase sperimentale, in attuazione degli articoli 30, comma 3, e 31, comma 3-bis, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali numeri 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce per la fase sperimentale, in attuazione degli articoli 30, comma 3, e 31, comma 3-bis, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali numeri 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), gli indicatori significativi e le modalità per individuare le condizioni strutturali



dei bilanci degli enti locali del Friuli-Venezia Giulia, al fine di garantire l'equilibrio complessivo del sistema finanziario ed assicurarne la sana gestione economico-finanziaria.

2. Gli indicatori, i rispettivi pesi e le soglie per la collocazione dei bilanci degli enti locali nelle categorie previste dall'art. 30, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 possono essere modificati in esito ai risultati della sperimentazione prevista dall'art. 31, comma 3-bis, della legge regionale n. 18/2015.

3. La fase sperimentale riguarda il triennio 2019-2021.

Art. 2.

Indicatori delle condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali

1. Gli indicatori di cui all'art. 1, le modalità di calcolo di ciascuno di essi, la fonte dei dati, l'unità di misura e la formula di standardizzazione sono descritti nell'allegato A.

2. Gli indicatori sono utilizzati per collocare i bilanci degli enti locali nelle categorie previste dall'art. 30, comma 2, della legge regionale n. 18/2015.

3. La categoria standard di cui all'art. 30, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 18/2015 è suddivisa in due sotto categorie denominate:

- a) standard alto;
- b) standard basso.

4. Gli indicatori sono declinati secondo indici di stabilità finanziaria e condizioni gestionali significative che misurano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità economica dei bilanci degli enti locali.

Art. 3.

Modalità di individuazione delle condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali

1. I bilanci degli enti locali sono inseriti nelle categorie di cui all'art. 30, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 sulla base di un valore sintetico calcolato, per ciascun ente, quale sommatoria del valore standardizzato di ogni indicatore di cui all'allegato A, moltiplicato per il suo peso. Il peso di ciascun indicatore è rappresentato nell'allegato B.

2. Quanto più alto è il valore assunto dal valore sintetico di cui al comma 1, tanto migliore è valutata la condizione strutturale del bilancio dell'ente locale considerato.

3. Le soglie per la collocazione dei bilanci degli enti locali nelle categorie di cui all'art. 30, comma 2, della legge regionale n. 18/2015, sono rappresentate nella tabella di cui all'allegato C.

4. La tabella di cui all'allegato B rappresenta lo schema di documento di sintesi previsto dall'art. 30, comma 4, della legge regionale n. 18/2015.

Art. 4.

Monitoraggio delle condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali

1. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali effettua annualmente il monitoraggio delle condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali, secondo modalità e termini definiti con decreto del direttore del servizio competente.

2. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali elabora, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, i dati estrapolati dalla banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) e da altre banche dati regionali.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

19R00130

REGIONE TOSCANA

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 15 gennaio 2019, n. 4.

Disposizioni in materia di sviluppo sostenibile ed economia circolare. Modifiche agli articoli 3 e 4 dello Statuto.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 23 gennaio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge statutaria:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 79 dello Statuto;


Considerato quanto segue:

1. Per sviluppo sostenibile s'intende «lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri», secondo la definizione del rapporto «Our Common Future» pubblicato nel 1987 dalla Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo;

2. Sin dal secondo dopoguerra è emersa una potenziale contrapposizione tra crescita economica e tutela dell'ambiente, connessa ad un modello economico basato su una crescita illimitata del consumo delle risorse disponibili e del capitale naturale. È in ragione di questo che le istituzioni internazionali, europee e nazionali si stanno muovendo nella direzione di favorire ed attuare la transizione verso un modello economico circolare che dia impulso ad una nuova fase della politica industriale, finalizzata alla sostenibilità e all'innovazione e, al contempo, in grado di incrementare la competitività, offrendo una risposta di sistema alle diseguaglianze sociali in termini di redistribuzione di opportunità e diritti;

3. Nel 1992 la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, riunita a Rio de Janeiro, ha proclamato la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo che ha definito il principio dello «sviluppo sostenibile», consacrando quale principio fondamentale di ogni politica ambientale internazionale;

4. Il principio fondamentale di «sviluppo sostenibile» trova ormai suo espresso riconoscimento all'interno dei Trattati fondamentali dell'Unione europea ed in molteplici Costituzioni nazionali, tra le quali si ricordano, a titolo di esempio, quelle di Portogallo, Svizzera e Francia, che riconoscono la sua trasversalità rispetto ad



ogni campo dell'azione umana, travalicando meri aspetti ambientali, sociali ed economici, ma combinandoli insieme per garantire uno sviluppo coerente e virtuoso della nostra società;

5. L'esigenza di favorire la transizione verso una economia circolare fondata sul principio di sviluppo sostenibile è stata peraltro sottolineata recentemente sia con l'adozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in occasione del Summit sullo Sviluppo Sostenibile del 2015, sia con la sottoscrizione dell'accordo sul clima approvato a Parigi nel 2017 sia, nello stesso anno, con l'adozione del pacchetto «economia circolare» da parte del Parlamento europeo;

6. L'esigenza di riconoscere espressamente lo sviluppo sostenibile quale principio generale della Regione Toscana risponde alla necessità di valorizzare l'identità regionale che trova nel patrimonio naturale e nella capacità di assicurare un modello di sviluppo con esso compatibile un elemento di straordinario valore, capace di ispirare tutta la normativa regionale;

7. Coerentemente si rende necessario orientare le politiche regionali verso un modello di economia circolare che valorizzi gli scarti di consumo, estenda il ciclo vita dei prodotti, condivida le risorse, promuova l'impiego di materie prime seconde e l'uso di energia da fonti rinnovabili e che si fondi sul principio di sviluppo sostenibile;

Approva la presente legge

Art. 1.

*Principi generali.
Modifiche all'art. 3 dello Statuto*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 dello Statuto della Regione Toscana è inserito il seguente:

«3-bis. La Regione promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile per la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e la salvaguardia della vita delle generazioni future;».

Art. 2.

*Finalità principali.
Modifiche all'art. 4 dello Statuto.*

1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'art. 4 dello Statuto è inserita la seguente:

«n-bis) la promozione dell'economia circolare, quale modello economico idoneo a rigenerarsi da solo, attraverso la valorizzazione degli scarti di consumo, l'estensione del ciclo vita dei prodotti, la condivisione delle risorse, l'impiego di materie prime seconde e l'uso di energia da fonti rinnovabili;».

La presente legge statutaria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.

Firenze, 15 gennaio 2019

ROSSI

La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 123, secondo comma della Costituzione, con prima deliberazione in data 6 giugno 2018 e con seconda deliberazione in data 12 settembre 2018, è promulgata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62, in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all'avviso pubblicato in data 26 settembre 2018.

(*Omissis*).

19R00133

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2019, n. 5.

Correzione di errori materiali. Modifiche alla l.r. 73/2018.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 23 gennaio 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'art. 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);

Considerato quanto segue:

1. La Giunta regionale ha concordato con il Consiglio regionale alcuni emendamenti ai testi delle proposte di legge di stabilità per l'anno 2019 e del relativo collegato inizialmente approvati;

2. In particolare, rispetto all'art. 3 della legge regionale n. 73/2018, lo stanziamento di cui al comma 1, inizialmente previsto nell'importo rispettivamente di € 20.000,00 per l'anno 2019 ed € 70.000,00 per l'anno 2020, è stato incrementato ad € 300.000,00 per ciascuna delle due annualità, prevedendo la contestuale modifica del bilancio, peraltro avvenuta, per cui la legge regionale



27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021) dà copertura per € 300.000,00 sia sul 2019, sia sul 2020;

3. Tuttavia, per un mero errore materiale, il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 73/2018 sopracitato riporta lo stanziamento finanziario iniziale e va, quindi, riallineato all'effettiva previsione sostanziale di cui al comma 1 e all'effettivo stanziamento di bilancio;

4. Inoltre, per un errore materiale, nell'art. 25 occorre modificare l'indicazione del programma di spesa;

5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1.

*Correzione di errore materiale.
Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 73/2018*

1. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), le parole: «20.000,00 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «300.000,00 per l'anno 2019», e le parole: «70.000,00 per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «300.000,00 per l'anno 2020».

Art. 2.

*Correzione di errore materiale.
Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 73/2018*

1. Al comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 73/2018, le parole: «Programma 03 "Rifiuti"», sono sostituite dalle seguenti: «Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 gennaio 2019

ROSSI

(*Omissis*).

19R00134

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2019, n. 7.

Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 13 febbraio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *n*) e *n-bis*), dello Statuto;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche);

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva n. 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive nn. 2001/77/CE e 2003/30/CE);

Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 3 aprile 2015, n. 44 (Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica);

Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 -2019. Modifiche alle leggi regionali nn. 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017), ed, in particolare, l'art. 30;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n. 10 (Piano ambientale ed energetico regionale «PAER»);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indiriz-



zo territoriale «PIT» con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio»);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72 (Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente «PRQA»). Approvazione ai sensi della legge regionale n. 65/2014);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 20 novembre 2018;

Considerato quanto segue:

1. La produzione di energia elettrica da fonte geotermica rappresenta una caratteristica specifica della Toscana, non essendo presente in nessun'altra regione italiana nella peculiare forma in cui in essa è caratterizzata la coltivazione;

2. I fluidi geotermici estratti nei diversi campi di coltivazione e destinati alla produzione di energia elettrica non hanno una composizione chimica uniforme, essendo questa legata alle caratteristiche geomorfologiche e geochimiche del sottosuolo interessato. In particolare, i fluidi estratti dai campi geotermici del Monte Amiata contengono inquinanti, per quantità e qualità, che impongono cautele maggiori per il loro sfruttamento;

3. È necessario assumere, quale livello massimo da non superare, lo scenario attuale delle emissioni in atmosfera, considerando l'effetto cumulativo delle stesse;

4. A fronte del riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, in particolare del decreto legislativo n. 22/2010, la regione è intervenuta, più volte, con l'obiettivo di assicurare un'attività di sfruttamento di tale energia quanto più compatibile con gli obiettivi previsti dalla pianificazione territoriale, dalla programmazione ambientale ed energetica regionale e nel rispetto della vocazione socio economica dei territori interessati;

5. La Regione Toscana, per quanto di propria competenza, ha inteso favorire la migliore collocazione possibile di tale energia nei contesti territoriali interessati, promuovendo accordi tra le istituzioni locali ed i soggetti titolari di concessioni, quali i protocolli di intesa siglati dalla regione stessa, in data 20 dicembre 2007 (Accordo generale sulla geotermia) e in data 24 gennaio 2014, con la rete di imprese «Rete Geotermica», nei quali sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo della geotermia in Toscana in termini di innovazione tecnologica, riduzione della pressione ambientale e miglioramento del quadro emissivo;

6. Attraverso il piano ambientale ed energetico regionale (PAER), la regione si è posta l'obiettivo di sostenere, anche attraverso la geotermia, lo sviluppo della «green economy» per il raggiungimento dei traguardi comunitari di lotta ai cambiamenti climatici, riduzione delle emissioni da energie fossili e nucleari e transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;

7. Al fine di pianificare uno sviluppo dei programmi geotermici maggiormente coerente con le caratteristiche dei territori interessati, il Consiglio regionale, con la risoluzione 1° febbraio 2017, n. 140 (In merito alla definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti

di produzione di energia geotermica in Toscana), ha impegnato la Giunta regionale a definire le aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica;

8. Le aree non idonee sono uno strumento introdotto dal d.m. ambiente 10 settembre 2010, che definisce i criteri per l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sono individuate dalle regioni nell'ambito dei propri atti di pianificazione;

9. A seguito della sopracitata risoluzione 140/2017, la Giunta regionale ha avviato tale percorso di individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti geotermici, a partire dalla decisione 2 maggio 2017, n. 40 (Indirizzi agli uffici della Giunta regionale per la predisposizione delle linee guida per la individuazione delle aree non idonee per la geotermia), finalizzato a definire tali aree mediante apposita integrazione al PAER, nonché valutando la necessità di un contestuale intervento sugli strumenti di pianificazione territoriale regionale;

10. Avuto riguardo all'esperienza maturata nelle principali aree geotermiche della regione, è necessario sviluppare una modalità di sfruttamento delle risorse geotermiche a fini energetici coniugando ed implementando le esigenze ambientali e lo sviluppo socio economico ed occupazionale dei territori;

11. Per garantire il migliore raggiungimento degli obiettivi di mitigazione ambientale e di sviluppo socio economico ed occupazionale delle aree geotermiche, è necessario:

a) perseguire il miglioramento della qualità dell'aria ambiente;

b) garantire inserimenti paesaggistici adeguati nell'insediamento di nuove centrali, nel rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT), con valenza paesaggistica;

c) acquisire un progetto industriale, richiesto dal d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010, che individui le positive ricadute socio economiche ed occupazionali connesse alla realizzazione dell'impianto per cui è richiesta l'autorizzazione;

12. L'obiettivo della mitigazione ambientale è perseguito attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie e modalità di gestione disponibili; questo, in particolare, per limitare le ore di non funzionamento degli impianti geotermoelettrici; sempre ai fini della mitigazione ambientale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e dalle disposizioni regionali vigenti, si prevede altresì l'introduzione di ulteriori disposizioni finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti;

13. Il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG) S.c.r.l. è una società costituita da enti locali delle aree geotermiche della Toscana con la finalità di promuovere iniziative di sviluppo socio-economico delle aree geotermiche medesime;

14. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 45/1997, la regione ha disposto che la riscossione delle risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all'art. 16, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 22/2010 è delegata agli enti locali delle aree geotermiche, che la effettuano anche tramite gli organismi, di



diritto pubblico o di diritto privato, partecipati da tali enti ed incaricati della realizzazione di progetti di investimenti nelle aree geotermiche;

15. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale n. 40/2017, il contributo geotermico dovuto per il solo anno 2017 ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 22/2010 è stato introitato direttamente dalla regione, che lo ha utilizzato per acquisire quote di partecipazione al CoSviG S.r.l., fino al massimo consentito dallo statuto della società;

16. Al fine di assicurare la complessiva utilizzazione di tutte le risorse a favore delle aree geotermiche, è opportuno che il CoSviG S.c.r.l., alla cui compagine societaria partecipa dal 2017 anche la Regione Toscana, già individuato dai comuni delle aree geotermiche per adempiere alla riscossione dei contributi geotermici ai sensi del richiamato art. 7, comma 2, della legge regionale n. 45/1997, sia destinatario anche delle risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'art. 16, commi da 1 a 3, del decreto legislativo n. 22/2010;

17. È pertanto necessario modificare l'art. 7 della legge regionale n. 45/1997, prevedendo che la Giunta regionale, con deliberazione annuale, assegni a CoSviG S.c.r.l. anche le risorse derivanti dai canoni geotermici;

18. La legge regionale 3 aprile 2015, n. 44 (Disposizioni urgenti per la coltivazione di anidride carbonica) prevede per il titolare della concessione geotermica l'obbligo di cedere gratuitamente la anidride carbonica (CO₂) prodotta dalle centrali geotermoelettriche;

19. Viene garantita la massima utilizzazione possibile dell'energia geotermica residua nel rispetto dei criteri dell'economia circolare che, oltre ad essere diventato uno dei principi comunitari di riferimento, è stata oggetto di un recente inserimento nell'ordinamento regionale attraverso una specifica modifica dell'art. 4 dello Statuto; a tal fine è necessario prevedere che tutti i concessionari delle risorse geotermiche assicurino l'impiego dell'energia termica residua derivante dall'attività dell'impianto nella misura di almeno il 50 per cento di quella prodotta annualmente e non utilizzata per la produzione di energia elettrica, nonché l'utilizzo della CO₂, in una percentuale pari ad almeno il 10 per cento di quella emessa dagli impianti di produzione di energia geotermoelettrica;

20. L'art. 16, comma 10, del decreto legislativo n. 22/2010 stabilisce che le scadenze di tutte le concessioni di coltivazione, riferite ad impianti di energia elettrica, sono allineate al 2024;

21. È necessario che il bando di gara per la riassegnazione delle concessioni geotermoelettriche prescriva la continuità delle attività, alle medesime condizioni, collegate a quella geotermoelettrica, relative all'impiego del calore e della CO₂;

22. È necessario che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, per assicurare l'immediata utilizzazione delle risorse derivanti dai gettiti geotermici per le finalità di miglioramento ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti geotermici;

Approva la presente legge

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GEOTERMIA

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dei principi di tutela di cui all'art. 6, comma 1, e all'art. 8 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), la presente legge disciplina le modalità di assegnazione della concessione di coltivazione o di autorizzazione di impianti, a seguito dell'esito positivo della ricerca.

2. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), la presente legge disciplina altresì le modalità di impiego delle risorse derivanti dall'attività geotermoelettrica, diverse da quelle di cui all'art. 16, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 22/2010.

Art. 2.

Rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni. Inserimento degli allegati A e B

1. Il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti nell'ambito delle concessioni esistenti e il rilascio delle nuove concessioni per media o alta entalpia è subordinato alla previsione, nell'ambito del progetto presentato a tali fini:


a) dell'utilizzo delle migliori tecnologie e modalità di gestione disponibili, al fine di ridurre le emissioni di gas inquinanti e limitare le ore di non funzionamento degli impianti geotermoelettrici a non più del 2 per cento del totale delle ore di funzionamento annuo, computando anche le frazioni orarie, in conformità a quanto specificato agli allegati A e B della presente legge;

b) della implementazione di un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria presso i ricettori sensibili, finalizzato a monitorare l'acido solfidrico in continuo e, con campagne stagionali, il mercurio, l'arsenico, il boro, l'ammoniaca;

c) di un monitoraggio in continuo, con possibilità di accesso in remoto da parte della regione, dell'autorità sanitaria locale e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPA), del funzionamento di tutti gli impianti, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito alle lettere a) e b);

d) del corretto inserimento paesaggistico dell'impianto nel territorio interessato e del recupero del collegamento con gli inserimenti di altri impianti esistenti, se alla stessa collegabili, dando conto:

1) degli specifici interventi volti a promuovere l'attuazione degli obiettivi generali relativi alle invariati strutturali del piano di indirizzo territoriale (PIT) avente valenza di piano paesaggistico regionale, attraverso concrete applicazioni progettuali;



2) dei progetti locali volti a dare concreta attuazione agli obiettivi di qualità dei singoli ambiti, anche attraverso la presentazione di una specifica proposta di progetto di paesaggio, avente contenuti di cui all'art. 34 della disciplina del PIT - piano paesaggistico;

e) delle positive ricadute sociali, occupazionali ed economiche connesse alla realizzazione dell'impianto, da indicare ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), specificando, in particolare, in applicazione dei principi propri dell'economia circolare e compatibilmente con la tipologia di impianto:

1) le iniziative volte all'impiego dell'energia termica residua a favore del sistema economico locale o di progetti di teleriscaldamento, in una percentuale pari almeno al 50 per cento dell'energia termica prodotta annualmente e non utilizzata per la produzione di energia elettrica, da realizzare entro un anno dalla messa in esercizio dell'impianto;

2) le iniziative volte alla utilizzazione, in una percentuale pari ad almeno il 10 per cento, dell'anidride carbonica (CO₂) emessa dall'impianto.

2. Le iniziative volte all'impiego dell'energia termica residua a favore del sistema economico locale, o di progetti di teleriscaldamento, possono essere realizzate da soggetti terzi, previa stipula di un atto convenzionale con il soggetto richiedente, con cui i soggetti terzi si impegnano alla realizzazione delle iniziative per l'intera durata della autorizzazione. La convenzione disciplina anche le modalità di subentro dello stesso concessionario, o di altro soggetto, nelle attività, in caso di inadempimento del terzo. In caso di cessazione dell'attività da parte del soggetto terzo, il concessionario, qualora non provveda direttamente, è tenuto a stipulare una convenzione entro il termine di diciotto mesi per la realizzazione delle attività, anche diverse da quelle precedentemente in essere. L'atto convenzionale è presentato unitamente all'istanza di autorizzazione o concessione.

3. L'inottemperanza alle previsioni contenute nel progetto presentato ai fini del rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni determina la revoca delle stesse.

Art. 3.

Ammodernamento degli impianti esistenti

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge, la regione promuove accordi ai fini dell'ammodernamento degli impianti esistenti.

Art. 4.

Progetti di attività e di investimento. Programmi pluriennali

1. Il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG) S.c.r.l. predispone progetti di attività e di investimento, nell'interesse delle collettività residenti nelle aree geotermiche, secondo i criteri e le modalità per la

destinazione e le priorità nell'uso delle risorse ad esso attribuite ai sensi dell'art. 7, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, della legge regionale n. 45/1997, mediante un programma pluriennale di utilizzo che, in particolare, preveda di:

a) favorire lo sviluppo delle aree geotermiche, anche attraverso interventi infrastrutturali;

b) utilizzare dimensioni progettuali sovracomunali;

c) contribuire alla formazione e qualificazione per favorire nuova occupazione.

2. Il programma pluriennale di cui al comma 1, nonché le sue variazioni, sono preventivamente approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito con il regolamento di cui all'art. 7, comma 2-ter, della legge regionale n. 45/1997.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1997, N. 45

(NORME IN MATERIA DI RISORSE ENERGETICHE)

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 45/1997

1. Il comma 2-ter dell'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), è sostituito dal seguente:

«2-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e le modalità a cui gli enti locali delle aree geotermiche ed il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG), S.c.r.l. si attengono nella destinazione e nella riscossione delle risorse di cui ai commi 2 e 3.»

2. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 45/1997, è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale assegna annualmente, mediante deliberazione, le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'art. 16, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 22/2010 a CoSviG S.c.r.l., che destina tali risorse per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 16, comma 9, del decreto legislativo n. 22/2010.»

Capo III


DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i successivi novanta giorni, il soggetto richiedente l'autorizzazione all'impianto geotermoelettrico o la concessione geotermica trasmette eventuali integrazioni ai progetti già trasmessi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.

2. La regione effettua le verifiche di cui all'art. 2, nell'ambito del procedimento unico di valutazione di impatto ambientale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.



Art. 7.

Disposizioni a garanzia delle attività di recupero dell'anidride carbonica e del calore prodotti dalla attività geotermoelettrica

1. Alla scadenza del termine di cui all'art. 16, comma 10, del decreto legislativo n. 22/2010, il bando di gara per la riassegnazione delle concessioni geotermoelettriche di cui all'art. 9, comma 1, del medesimo decreto, prescrive la continuità delle attività, alle medesime condizioni, collegate a quella geotermoelettrica, relative all'impiego del calore e dell'anidride carbonica (CO2).

Art. 8.

Regolamento di attuazione per i criteri e le modalità di destinazione e riscossione delle risorse geotermiche

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 7, comma 2-ter, della legge regionale n. 45/1997, come modificata dalla presente legge, resta in vigore il regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 ottobre 2012, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell'art. 136 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 «Legge finanziaria per l'anno 2012»).

Art. 9.

Modifica degli allegati

1. Gli allegati di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sono modificati con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 febbraio 2019

ROSSI

(*Omissis*).

19R00137

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2019, n. 9.

Contributi per l'anno 2019 per le città murate della Toscana. Modifiche alla l.r. 46/2016.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 20 febbraio 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera m), dello statuto;
Vista la legge regionale 1° agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana);

Considerato quanto segue:


1. Il recupero dell'accessibilità e della fruibilità pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi, quale intervento di valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed identitario della Regione, ha consentito di restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio e significato;

2. La platea delle amministrazioni comunali presentatrici di progetti si è rivelata ampia e i progetti sono stati di valore significativo, come risulta anche dalla nota del Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale che in data 31 gennaio 2018 richiedeva, in ragione di tali elementi, la disponibilità a trasferire risorse dal bilancio della Giunta regionale a quello del Consiglio regionale per sostenere finanziariamente un maggior numero di interventi;

3. È apparso quindi opportuno ripetere l'iniziativa di sostegno ai progetti di recupero e valorizzazione delle città murate della Toscana poiché, tramite questi interventi, si viene a promuovere e valorizzare la cultura e la memoria storica delle comunità locali, l'appartenenza identitaria per i cittadini residenti ed una maggiore capacità di richiamo turistico in borghi, città e castelli;

4. È pertanto opportuno rinnovare la concessione di contributi previsti dalla legge regionale n. 46/2016;

5. Al fine di consentire una più rapida e semplificata attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e in considerazione dei tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure, è necessario prevedere l'adozione



di un cronoprogramma da parte del dirigente competente ed è altresì necessario disporre l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge:

Art. 1.

Contributi per l'anno 2019. Inserimento dell'art. 6-ter nella legge regionale n. 46/2016

1. Dopo l'art. 6-bis della legge regionale 1° agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana), è inserito il seguente:

«Art. 6-ter (Contributi per l'anno 2019). — 1. Per le finalità di cui all'art. 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi *una tantum* di cui all'art. 2 anche per l'anno 2019.

2. Il termine di cui all'art. 2, comma 4, entro il quale procedere alla pubblicazione del bando, è il 31 marzo 2019.

3. A partire dall'anno 2019 i contributi sono concessi nel rispetto dei termini stabiliti dal crono programma adottato dal dirigente competente.

4. Non possono presentare domanda i comuni che hanno ottenuto il finanziamento oggetto di domanda tramite i contributi *una tantum* di cui all'art. 2 negli anni precedenti.».

Art. 2.

*Norma finanziaria
Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 46/2016*

1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 46/2016 è aggiunto il seguente:

«2-ter. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, imputabili alla sola annualità 2019 per l'importo di euro 1.170.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale".»

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 febbraio 2019

ROSSI

(*Omissis*).

19R00138

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2018, n. 32.

Decarbonizzazione e politiche regionali sui cambiamenti climatici (Basilicata Carbon Free).

(*Pubblicata nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 43 del 16 ottobre 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

Principi normativi

1. La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, dell'Accordo di Parigi in vigore dal 4 novembre 2016, della Costituzione Italiana e dello statuto regionale, assume come obiettivi fondamentali e caratterizzanti delle proprie politiche settoriali, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o climalteranti (Mitigazione) e quello della riduzione della vulnerabilità territoriale e dei rischi legati ai cambiamenti climatici (Adattamento).

2. Scopo della presente legge è quello di ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, proteggere la salute, il benessere e i beni della popolazione e preservare il patrimonio naturale della Regione, nonché mantenere e incrementare la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici e contribuire agli obiettivi nazionali, europei e internazionali di mitigazione.

3. La Regione Basilicata persegue la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra e dei gas climalteranti, prevedendo misure volte a promuovere l'innovazione tecnologica, l'utilizzo dei meccanismi del Protocollo di Kyoto, l'efficienza e la sostenibilità energetica nei settori



privato e pubblico. In coerenza con le politiche comunitarie in tema di efficienza energetica e riduzione dei gas ad effetto serra, la Regione Basilicata promuove, anche mediante azioni congiunte con le autonomie funzionali e altri soggetti interessati, accordi e iniziative con gli enti locali e con le imprese, riguardanti:

a) programmi e azioni di formazione e di accompagnamento per favorire gli investimenti a carattere ambientale e l'utilizzo dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto;

b) strumenti per investimenti per l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale delle imprese;

c) programmi di sviluppo locale volti a favorire l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

d) programmi e progetti pilota di acquisti verdi allo scopo di introdurre criteri ecologici negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;

e) programmi e azioni di formazione e di accompagnamento per la definizione di specifiche misure per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e climalteranti;

f) programmi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di origine agricola attuati mediante contratti quadro e contratti di programma agroenergetici con gli imprenditori agricoli, nell'ambito di intese di filiera;

g) programmi per la realizzazione di nuovi boschi e sistemi verdi.

4. Il Piano strategico regionale, di cui all'art. 45 dello statuto della Regione, indica gli obiettivi da raggiungere in attuazione dei principi della presente legge.

Art. 2.

Linee strategiche per la decarbonizzazione della Regione Basilicata

1. La Regione Basilicata sostiene e persegue la propria transizione verso l'economia a bassa emissione di carbonio e dei gas a effetto serra, attraverso politiche di contenimento e riduzione degli effetti dei gas climalteranti, di efficientamento energetico, di innovazione tecnologica e di sviluppo delle fonti rinnovabili compatibili con la tutela dell'ambiente e del paesaggio regionale.

2. La Regione Basilicata assume come principio cardine delle proprie politiche il disaccoppiamento tra sviluppo economico e impiego delle risorse naturali con forte riduzione dell'uso di fonti fossili e relativa produzione di gas climalteranti.

3. In particolare le linee strategiche della programmazione regionale si devono sviluppare sulla base dei seguenti driver:

a) promuovere politiche settoriali di sviluppo dell'economia circolare, attraverso il mantenimento per un tempo ottimale nella catena del valore delle materie prime e dell'energia;

b) rafforzare le strategie di promozione dell'efficienza energetica, le reti intelligenti e le fonti rinnovabili a minor consumo di territorio e di impatto paesaggistico;

c) incentivare il retrofit del parco edifici pubblico e privato attraverso obiettivi concreti e misurabili di riduzione del fabbisogno energetico per unità di superficie;

d) favorire la promozione e l'incentivazione di forme e tecnologie di mobilità sostenibile, in particolare trasporti pubblici a bassa emissione, autoveicoli a emissioni zero o zero-nearly, sistemi di car sharing e car pooling;

e) favorire politiche di risparmio della risorsa idrica e di efficientamento della sua produzione;

f) ridurre le emissioni provenienti dai settori delle risorse naturali e dei rifiuti;

g) favorire e stimolare la crescita dei settori produttivi a bassa intensità energetica e le tecnologie low carbon;

h) valorizzare economicamente le risorse forestali nel mercato dei crediti di carbonio e nei servizi ecosistemici;

i) sostenere e favorire studi e ricerche per l'elaborazione di strategie regionali di mitigazione e adattamento;

j) adottare azioni di sensibilizzazione dei cittadini sul tema del cambiamento climatico e della decarbonizzazione degli stili di vita e dei comportamenti individuali;

k) coinvolgere attivamente gli enti locali nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale attraverso la valorizzazione del «Patto dei Sindaci» e dei Piani d'azione per l'energia sostenibile (PAES);

l) promuovere politiche che stimolano la ricerca, l'utilizzo e lo sviluppo tecnologico legate all'agricoltura di precisione in grado di ridurre le emissioni di anidride carbonica, l'uso dei fitofarmaci oltre a favorire un migliore e più efficace uso delle risorse naturali a partire da quella idrica.

Art. 3.

Pianificazione regionale e compatibilità climatica delle politiche locali

1. La Regione Basilicata assume come obiettivo prioritario la transizione verso l'economia a basso contenuto di carbonio e a tutte le emissioni dei gas a effetto serra e integra nella propria programmazione gli obiettivi di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al consiglio regionale il Piano di valutazione delle vulnerabilità regionali (P.V.R.) con particolare riguardo ai seguenti settori:

a) risorsa idrica;

b) ambiente e biodiversità;

c) costruzioni e infrastrutture;

d) produzione energetica;

e) prevenzione rischi industriali;

f) salute umana;


g) turismo;

h) suolo;

i) trasporti;

j) rischio idrogeologico.

3. Sulla base delle vulnerabilità individuate, il P.V.R. identifica le aree territoriali e i sistemi economici locali maggiormente esposti ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici, nonché la loro capacità di tenuta e adattamen-



to ed elabora la Carta regionale del rischio climatico e la stima dei costi associati agli effetti delle mutazioni climatiche.

4. Il Piano di Valutazione della vulnerabilità climatica ed energetica, sulla base di indici e apposite metodologie:

a) rende disponibili informazioni circa l'esposizione al rischio climatico dei sistemi territoriali ed economici locali e la loro capacità di tenuta e adattamento;

b) fornisce indicazioni concrete per selezionare le priorità di intervento, definisce le opzioni di policy, stabilisce le condizioni di attuazione e sorveglianza;

c) restituisce informazioni elaborate circa gli effetti climatici sulle politiche settoriali di cui al comma 2 e territoriali (aree urbane, aree interne, comunità sostenibili) per definire:

1) strategie di riduzione e adattamento per ciascun ambito di policy;

2) procedure e strumenti di integrazione delle policy settoriali per un reciproco rafforzamento (climate proofing).

5. Coerentemente al Piano definito al precedente comma 4, nonché alla strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, la Giunta regionale predispone entro novanta giorni dalla approvazione del P.V.R., la Strategia regionale di adattamento e di mitigazione climatica (S.R.A.M.).

6. La S.R.A.M. è elaborata attraverso la partecipazione attiva delle istituzioni locali e degli stakeholder territoriali sia nella fase di definizione che in quella di implementazione, tenendo conto della coerenza tra i diversi livelli di pianificazione nonché di gestione dei rischi.

7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i Piani sottoposti alla approvazione del Consiglio regionale possono contenere una specifica sezione relativa alla compatibilità climatica del Piano stesso, attraverso la stima quantitativa dei gas climalteranti prodotti, ovvero sottratti, anche tramite la definizione di scenari alternativi di politica settoriale considerati nella pianificazione e degli impatti sulla vulnerabilità territoriale al cambiamento climatico e all'adattamento.

Art. 4.

Istituzione dell'Osservatorio sui cambiamenti climatici

1. L'Osservatorio sui cambiamenti climatici (O.C.C.) assicura il supporto tecnico e metodologico relativamente al coordinamento e alla definizione delle strategie regionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

2. L'Osservatorio sui cambiamenti climatici svolge i seguenti compiti e funzioni:

a) esprime parere vincolante sui piani trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione, relativamente agli aspetti di compatibilità climatica;

b) effettua valutazioni preventive sui quantitativi di gas climalteranti indotti dalla pianificazione regionale;

c) valuta attraverso metriche ed indicatori specifici i fattori di rischio climatico per il territorio regionale;

d) detiene la contabilità dei gas climalteranti regionali, attraverso il ricorso al sistema statistico nazionale ed europeo ovvero tramite il supporto degli istituti di ricerca operanti nel settore;

e) produce la reportistica relativa agli impatti socio-economici e ambientali dei cambiamenti climatici su scala regionale;

f) propone campagne informative presso i cittadini e gli stakeholder sulle tematiche specifiche.

3. L'incarico di componente dell'Osservatorio, di cui all'art. 4, è svolto a titolo gratuito e in ogni caso senza oneri a carico del bilancio regionale.

4. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge istituisce con proprio atto l'Osservatorio sui cambiamenti climatici e ne determina modalità di funzionamento, composizione e allocazione organizzativa.

5. L'Osservatorio è composto da sette esperti, di cui uno in rappresentanza dell'Università di Basilicata, uno del CNR, uno del Consiglio delle autonomie locali di cui all'art. 78 dello statuto, uno della Società energetica lucana, uno dell'ENEA, uno in rappresentanza delle associazioni ambientaliste ed un direttore generale della Regione Basilicata.

Art. 5.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio regionale.

2. I Dipartimenti interessati svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 15 ottobre 2018

FRANCONI

18R00485



LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2018, n. 33.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale n. 45 del 29 ottobre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., è approvato il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata (ARPAB), allegato alla presente legge.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 26 ottobre 2018

FRANCONI

(Omissis).

18R00486

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2018, n. 34.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (A.P.T.).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale - n. 45 del 29 ottobre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agenzia regionale di promozione territoriale di Basilicata (A.P.T.).

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., è approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 dell'Agenzia regionale di promozione territoriale di Basilicata (A.P.T.), allegato alla presente legge.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 26 ottobre 2018

FRANCONI

(Omissis).

18R00487



LEGGE REGIONALE 16 novembre 2018, n. 35.

Norme di attuazione della parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati - Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 48 del 16 novembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. La presente legge, in attuazione della normativa e della legislazione statale di settore, reca disposizioni di riordino normativo in materia di gestione dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e difesa dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto.

2. La presente legge disciplina:

a) le competenze dei soggetti che esercitano poteri e funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti, di bonifica dei siti inquinati e di difesa dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto;

b) gli strumenti della pianificazione regionale nelle materie di cui alla lettera *a)*;

c) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in attuazione della normativa comunitaria, nazionale di settore e della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 «Istituzione dell'ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata, EGRIB», secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali;

d) la gestione dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti;

e) la determinazione dell'ammontare del tributo speciale, cosiddetto Ecotassa, per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui all'art. 3, commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

f) il sistema sanzionatorio in materia di produzione dei rifiuti e di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

g) la promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e prevenzione;

h) la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale;

i) le misure per la protezione dell'ambiente, lo smaltimento e la bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto.

Art. 2.

Principi


1. Il complesso delle attività che attengono alla gestione del Servizio integrato dei rifiuti, la realizzazione delle opere funzionali a tale servizio e gli interventi di cui al Titolo V della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonché quelli connessi alla tutela dei pericoli derivanti dall'amianto costituiscono attività di pubblico interesse.

2. La gestione dei rifiuti, in coerenza con la normativa nazionale in materia ambientale, è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio di chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

3. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati sono attuati nel rispetto del principio di autosufficienza e del principio di prossimità in ambito regionale, in attuazione della direttiva 2008/98/CE e dell'art. 182-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

4. Lo smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti speciali e dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata sono attuati nel rispetto del principio di prossimità. I rifiuti di cui sopra potranno essere smaltiti, trattati o recuperati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti degli stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

5. La Regione assume come proprio il principio dell'economia circolare, previsto dalla decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse.



6. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, sono tenuti a dare attuazione dei seguenti principi:

a) garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie al fine di tutelare la salute della collettività, evitando possibili fonti di inquinamento dell'ambiente, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

b) tenere conto della pianificazione territoriale salvaguardando i valori naturali e paesaggistici.

Art. 3.

Obiettivi e finalità

1. In attuazione dei principi di cui all'art. 2 la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

a) la riduzione alla fonte della quantità di rifiuti prodotti nonché la riduzione massima della quantità di rifiuti urbani non inviati al riciclaggio;

b) il recupero dai rifiuti di materiali riutilizzabili ed il loro riutilizzo;

c) proteggere l'ambiente e la salute prevedendo e riducendo gli impatti negativi della protezione e della gestione dei rifiuti, secondo gli indirizzi della Carta di Ottawa per la promozione della salute del 21 novembre 1986 e rafforzando la prevenzione primaria delle malattie ascrivibili ai rischi indotti da inadeguate modalità di gestione dei rifiuti;

d) raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza per l'impiantistica di trattamento e recupero per i rifiuti urbani e speciali.

2. In particolare la regione persegue l'obiettivo di raggiungere entro l'anno 2020 l'effettivo riciclo pari al 50% delle componenti carta, cartone, plastica, metalli, vetro, legno, frazione organica dei rifiuti urbani e assimilati.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi precedenti, in tutto il territorio regionale sono adottate le seguenti azioni:

a) incentivare il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e potenziare quantitativamente e qualitativamente le raccolte differenziate mediante la progressiva adozione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in attuazione del comma 668 art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) favorire la valorizzazione dei rifiuti in termini economici e ambientali, in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;

c) incentivare l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità ed il compostaggio di prossimità, a partire dalle utenze disagiate per posizione orografica e per insufficiente rete di collegamenti, aree agricole ed aree a bassa densità abitativa;

d) incentivare lo scambio, la commercializzazione o la cessione gratuita di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso o in aree appositamente allestite;

e) incentivare la cessione gratuita di derrate alimentari;

f) ridurre la produzione ed il trattamento di rifiuti speciali e la loro pericolosità.

4. La Regione con la presente legge, in attuazione del Titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati sul territorio regionale, sostenendo, anche con risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque sotterranee e al recupero produttivo dei siti.

5. La Regione individua le funzioni ed i compiti amministrativi per i quali è necessario l'esercizio unitario sul territorio e ne regola lo svolgimento. Indirizza e coordina, nel rispetto della loro autonomia territoriale e funzionale, le attività in materia degli Enti locali e degli Organi di controllo sanitario ed ambientale.

6. La Regione persegue gli obiettivi di trasparenza, efficienza e semplificazione mediante la totale informatizzazione e dematerializzazione dei procedimenti e dei rispettivi fascicoli, nel rispetto del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

7. La presente legge attua le disposizioni di tutela ambientale della legge 27 marzo 1992, n. 257 «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto).

8. La presente legge si pone l'obiettivo della salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto mediante la pianificazione e la limitazione degli interventi nelle aree con presenza di amianto naturale e la concessione di incentivi finanziari a sostegno degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti e rifiuti contenenti amianto esistenti sul territorio della Regione Basilicata.

Art. 4.

Definizioni


1. Ferme restando le definizioni di cui agli articoli 183 e 240 del decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i. e tutte le definizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e relativi decreti attuativi, al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 ed al Titolo IX, capo III del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., sono inoltre definite come:

a) decreto: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

b) «Area di raccolta»: area interna all'Ambito territoriale ottimale ove si provvede ad organizzare il sistema intercomunale di raccolta;

c) RUR: «Rifiuto urbano residuo», frazione di rifiuto indifferenziato che residua dalle raccolte differenziate;

d) «Compostaggio di prossimità»: sistema di compostaggio per piccoli comuni (con popolazione inferiore ai 2000 abitanti), a partire dalle utenze disagiate per posizione orografica e per insufficiente rete di collegamenti, aree agricole ed aree a bassa densità abitativa;



e) P.R.G.R.: il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti;

f) anagrafe: l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del decreto;

g) responsabile: il responsabile dell'evento di potenziale contaminazione o del rischio di aggravamento di situazioni di contaminazione storica;

h) soggetto interessato: il proprietario, il conduttore, il gestore o altro soggetto non responsabile dell'evento di potenziale contaminazione o del rischio di aggravamento di situazioni di contaminazione storica, che ha interesse ed attiva il procedimento ai sensi dell'art. 245 del decreto;

i) Comune: solo per quanto attiene al Titolo 3 della presente legge, si intende il Comune nel cui territorio ricade il sito oggetto di procedimenti di cui al Titolo V, Parte IV del decreto;

j) autorità competente: l'Amministrazione o ente competente all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione degli interventi.

Capo II COMPETENZE

Art. 5.

Competenze della Regione

1. In applicazione dell'art. 196 del decreto, la Regione esercita le seguenti competenze:

a) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del P.R.G.R.;

b) la definizione di criteri per l'individuazione:

1) da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dell'art. 195, comma 1, lettera p) del decreto;

2) dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 195, comma 2, lettera a) del decreto, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

c) l'adozione di direttive, strategie, indirizzi, linee guida e norme di settore per la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti e per l'esercizio delle funzioni attribuite ad EGRIB ed altri enti locali;

d) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

e) la definizione dei criteri per la ricognizione da parte di EGRIB della situazione impiantistica esistente e delle situazioni dei gestori comunali del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

f) la definizione di criteri e indirizzi per la elaborazione del Piano d'ambito, redatto ai sensi del comma 3 art. 203 del decreto e s.m.i. di competenza dell'EGRIB;

g) la definizione di criteri ed indirizzi per il calcolo della tariffa, nel rispetto delle competenze delle autorità nazionali di settore;

h) la determinazione del tributo speciale, cosiddetto «ecotassa», la definizione della modalità di determinazione e riscossione, ai sensi dell'art. 3 commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

i) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 195, comma 1, lettera f) e di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto;

j) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto;

k) l'adozione di regolamenti e la determinazione degli strumenti economici e finanziari necessari ad incentivare la diffusione presso i comuni della tariffazione puntuale;

l) l'istituzione e l'organizzazione dell'osservatorio regionale dei rifiuti di cui al successivo art. 14;

m) la gestione del SIT ORSO (Osservatorio rifiuti sovraregionale) di cui al successivo art. 16;

n) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti a norma dell'art. 191 del decreto.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 64, comma 9, sono di competenza della Regione nel campo delle bonifiche:

a) l'approvazione e l'aggiornamento del Piano regionale di bonifica dei siti inquinati di cui all'art. 199, comma 6, del decreto;

b) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dal decreto e dalla presente legge;

c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo ambientale ed igienico-sanitario;

d) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione;

e) la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, operativa o permanente, di monitoraggio, di caratterizzazione ed analisi del rischio, di bonifica e ripristino ambientale;


f) l'elaborazione statistica e la diffusione dei dati inerenti le attività di bonifica dei siti contaminati;

g) l'attivazione di procedure e di atti con il fine specifico di raggiungere gli obiettivi minimi del piano;

h) l'approvazione ed aggiornamento del piano degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, ai sensi dell'art. 239, comma 3 del decreto.

3. Tutti gli atti di cui al comma 1 sono di competenza della Giunta regionale, sempre che non appartenenti alle categorie di atti attribuiti dallo Statuto regionale alla competenza del Consiglio regionale o esplicitamente ad esso attribuiti.

4. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'individuazione delle aree non idonee di cui al precedente comma 1, lettera b) del presente articolo



la Regione Basilicata, in accordo con EGRIB, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dal P.R.G.R. può approvare un Programma degli interventi necessari allo smaltimento e recupero dei rifiuti, accompagnato da un Piano finanziario e da un modello gestionale ed organizzativo del Programma degli interventi.

Art. 6.

Competenze di EGRIB

1. L'EGRIB (Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata) esercita le funzioni di ente di governo d'Ambito, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1-*bis* della legge n. 148/2011, dell'art. 1, comma 2, lettera *c*) della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 e dell'art. 202 del decreto, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168, ovvero le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti costituite nel loro complesso dalle seguenti attività:

a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a riciclaggio, recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;

b) elaborazione, adozione, approvazione ed aggiornamento del relativo Piano d'ambito sulla base dei criteri formulati dalla regione con apposita delibera di giunta;

c) adozione ed approvazione del piano finanziario relativo al piano d'ambito, volto a garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio, comprensivi questi ultimi anche dei costi relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo;

d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;

e) affidamento dei servizi (anche per settori separati, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione);

f) determinazione delle Aree di raccolta, all'interno dell'ATO;

g) determinazione dell'ammontare della tariffa e l'applicazione del tributo speciale, cosiddetto Ecotassa;

h) elaborazione dei dati relativi alle percentuali di raccolta differenziata;

i) raccolta ed elaborazione dei dati inerenti alla gestione integrata dei rifiuti;

j) ogni altra funzione attribuita dalla normativa agli enti di governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o ad esse conferiti dai comuni.

2. Propedeuticamente alla redazione del Piano d'ambito EGRIB effettua un piano di ricognizione della situazione impiantistica all'interno dell'ATO. Gli esiti della ricognizione, approvati in forma di relazione generale da parte dell'Amministratore dell'Ente, sono trasmessi alla Regione.

3. L'EGRIB svolge le attività di cui alle lettere *h*) ed *i*) del comma 1 sulla base delle informazioni raccolte dai comuni e gestori del servizio e delle informazioni contenute nella piattaforma interregionale ORSO. I dati rac-

colti ed elaborati sono trasmessi con cadenza semestrale all'Osservatorio regionale dei rifiuti di cui all'art. 15, ovvero ogni mese di gennaio e luglio.

4. L'EGRIB, per quanto nelle proprie competenze:

a) contribuisce all'implementazione dei dati relativi alla gestione del Servizio integrato dei rifiuti urbani sulla piattaforma ORSO;

b) definisce le misure attuative per l'applicazione da parte dei comuni della tariffazione puntuale;

c) partecipa all'Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all'art. 15.

Art. 7.

Competenze delle province

1. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni:

a) l'individuazione, sentiti l'EGRIB ed i comuni, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti sulla base dei criteri di cui all'art. 14;

b) la partecipazione all'Osservatorio regionale rifiuti di cui al successivo art. 15;

c) l'accesso e l'implementazione, per quanto di propria competenza alla piattaforma ORSO di cui all'art. 16;

d) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 lettera *c*) le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, 216 del decreto e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

3. Le province svolgono le attività di controllo e verifica che sono attribuite dall'art. 197 del decreto.

4. Le province partecipano all'implementazione dei dati sulla Piattaforma SIT (Osservatorio rifiuti sovraregionale - ORSO) per quanto di loro competenza, con le modalità di accesso disciplinate dalla Regione con apposito provvedimento regolatorio.

5. Sono di competenza delle province le funzioni individuate dal Titolo V, parte IV del decreto e dall'art. 55 delle legge regionale 8 marzo 1999, n. 7 e s.m.i.

Art. 8.

Competenze dei comuni

1. I comuni esercitano le competenze che gli sono attribuite all'art. 198 del decreto.

2. I comuni disciplinano le tariffe all'utenza, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013.



3. I comuni provvedono per quanto di propria competenza ad adottare misure utili all'incremento della raccolta differenziata.

4. I comuni attuano criteri di efficienza ed economicità anche mediante l'utilizzo delle misure volte al contenimento delle tariffe in base alle misure incentivanti previste dalla Regione secondo le misure attuative definite da EGRIB, di cui al precedente art. 6, comma 4.

5. I comuni partecipano all'implementazione dei dati sulla Piattaforma SIT (Osservatorio rifiuti sovragionale - ORSO) per quanto di loro competenza, con le modalità di accesso disciplinate dalla Regione con apposito provvedimento regolatorio.

6. Sono di competenza dei comuni le funzioni individuate dal titolo V, parte IV del decreto.

Art. 9.

Competenze di ARPAB

1. Ai fini della presente legge, fatte salve le competenze che sono attribuite all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dal decreto e dalla legge regionale n. 37/2015, sono nelle competenze dell'ARPAB:

a) la partecipazione all'Osservatorio regionale rifiuti (O.R.R.);

b) la partecipazione all'implementazione del SIT ORSO al fine della validazione dei dati di raccolta differenziata, ai sensi dell'art. 205 del decreto.

c) la gestione della Sezione regionale del catasto, ai sensi dell'art. 189 del decreto;

d) la validazione dei dati di raccolta differenziata, ai sensi dell'art. 205 del decreto.

2. Sono altresì di competenza dell'ARPAB:

a) la validazione delle indagini preliminari, degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, dei Piani di caratterizzazione, dei risultati della caratterizzazione e dei risultati dell'analisi di rischio, dei progetti di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa, dei Piani di monitoraggio e della relazione finale degli interventi di bonifica;

b) la relazione tecnica finalizzata all'accertamento del completamento degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché della conformità degli stessi al progetto approvato;

c) la relazione di attribuibilità a fondo naturale o a inquinamento diffuso di superamenti di CSC e la proposta di valori di riferimento.

3. I costi delle analisi e degli accertamenti eseguiti dall'ARPAB, ai fini della validazione delle indagini preliminari, degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, dei Piani di caratterizzazione, dei risultati della caratterizzazione e dei risultati dell'analisi di rischio, dei progetti di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa e dei Piani di monitoraggio, sono a carico dei responsabili, fatte salve le disposizioni dell'art. 253 del decreto.

Art. 10.

Competenze delle aziende sanitarie

1. Sono di competenza delle aziende sanitarie le valutazioni in ordine al rischio sanitario in tutte le fasi del procedimento, dalla comunicazione dell'evento di potenziale contaminazione o del rischio di aggravamento di situazioni di contaminazione storica alla messa in sicurezza operativa o permanente e conseguente monitoraggio o alla bonifica.

TITOLO 2

NORME IN MATERIA DI RIFIUTI

Capo I

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E GESTIONE

Art. 11.

Piano regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.)

1. La pianificazione regionale costituisce il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di pianificazione e di programmazione degli interventi, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi di rifiuti, fissa le misure e le azioni volte al conseguimento delle finalità della presente legge.

2. Il P.R.G.R. persegue l'obiettivo della riduzione della quantità di rifiuti prodotti e dell'effettivo recupero di materia ed energia e promuove la gestione sostenibile dei rifiuti e l'innovazione tecnologica.


3. Il P.R.G.R. è elaborato secondo logiche di programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza ed economicità ed in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento.

4. Il P.R.G.R. prevede, tra l'altro, la metodologia di calcolo e verifica delle percentuali di raccolta differenziata ai sensi della legge n. 221/2015 e sulla base delle Linee guida emanate con decreto ministeriale 26 maggio 2016.

5. Il P.R.G.R. definisce il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di rispettare il principio di prossimità, valorizzando al massimo gli impianti già esistenti in conformità con la gerarchia europea dei rifiuti e tendendo progressivamente ad azzerare i flussi di rifiuto destinati alla discarica.

6. Sono parte integrante del P.R.G.R. il piano per la bonifica delle aree inquinate ed il piano per la protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

7. Il P.R.G.R. è strumento dinamico che opera, attraverso una continua azione di monitoraggio, di programmazione e realizzazione di interventi e di individuazione e attuazione di misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 11 decreto; in attuazione dei commi 3 e seguenti del sopra citato art. 181, il piano regionale di gestione dei rifiuti fissa gli obiettivi di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti, stabilisce misure di soste-



gno insieme ad un sistema di premialità per quei comuni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi ed i target stabiliti.

8. La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale una relazione che illustra gli esiti dell'azione di monitoraggio e l'eventuale programma di attività per le annualità successive. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione presentata, formula direttive e indirizzi per l'ulteriore attività di competenza della Giunta regionale finalizzata all'attuazione del Piano regionale.

9. Il P.R.G.R. sezione rifiuti urbani è sottoposto alla valutazione della necessità di aggiornamento complessivo secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale di settore.

10. Le disposizioni del P.R.G.R. trovano piena ed immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi.

Art. 12.

Procedure per l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti

1. Il P.R.G.R. è sottoposto a Valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto.

2. La Giunta regionale adotta il P.R.G.R. e lo propone al Consiglio regionale per la sua approvazione.

3. Il P.R.G.R. entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

4. Il P.R.G.R. può essere adottato e approvato anche per specifiche sezioni, qualora situazioni particolari lo rendano necessario.

5. Tenuto conto della dinamicità del P.R.G.R. e della necessità di adeguare il medesimo alle nuove disposizioni in ambito comunitario e nazionale, le modifiche e gli adeguamenti conseguenti all'evoluzione normativa e l'aggiornamento delle informazioni per aspetti meramente tecnici sono effettuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, verificata l'assoggettabilità a VAS.

Art. 13.

Piano d'ambito

1. In attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2016, l'EGRIB, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redige il Piano d'ambito, a norma di quanto previsto dall'art. 203, comma 3 del decreto.

2. Il Piano d'ambito recepisce ed attua le indicazioni del P.R.G.R. e si conforma alle prescrizioni delle province nel merito della localizzazione degli impianti.

3. Il Piano d'ambito inoltre si uniforma ed attua i principi che sono contenuti nella presente legge ed è predisposto al fine di perseguirne gli obiettivi.

4. Il contratto o i contratti di servizio o gli accordi di programma che saranno stipulati per la gestione del

Servizio integrato dei rifiuti dovranno essere finalizzati all'attuazione degli obiettivi del P.R.G.R. e della presente legge.

5. Il Piano d'ambito non è sottoposto a VAS, in quanto attuativo del P.R.G.R.

6. Il Piano d'ambito introduce misure attuative affinché, successivamente alla sua approvazione, i comuni possono applicare la tariffazione puntuale.

7. All'art. 11 della legge regionale n. 1/2016 è aggiunto il seguente comma 4-bis:

4-bis. Il Piano è trasmesso alla Giunta regionale che si pronuncia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, sulla sua conformità ai contenuti del P.R.G.R. ed alla normativa vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale, prescrivendo, ove occorra, le modifiche da apportare a tal fine. Trascorso infruttuosamente suddetto termine, senza che siano state formulate osservazioni, il Piano d'ambito è approvato definitivamente dall'assemblea dei sindaci di cui alla legge regionale n. 1/2016.

9. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'approvazione del Piano d'ambito di cui al precedente comma 1 del presente articolo la Regione Basilicata, in accordo con EGRIB, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dal P.R.G.R. potrà approvare un Programma degli interventi necessari allo smaltimento e recupero dei rifiuti, accompagnato da un Piano finanziario e da un modello gestionale ed organizzativo del Programma degli interventi.

Art. 14.

Criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

1. La Regione, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 195, comma 1, lettera p) del decreto, definisce i criteri per la individuazione, da parte delle province, delle aree e dei siti non idonei alla localizzazione delle diverse tipologie di impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, tenendo conto dei vigenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica.


2. La definizione dei criteri di cui al comma 1 tiene conto delle seguenti esigenze:

a) tutela dell'ambiente, della salute, del paesaggio e del patrimonio storico-culturale, artistico e archeologico, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e dei siti;

b) differenziazione dei fattori di localizzazione in rapporto alle specifiche tipologie di impianto;

c) diversificazione del grado di fattibilità degli interventi secondo fattori escludenti e penalizzanti.

3. Il termine fattore escludente indica la subitanea non idoneità delle aree alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, il termine fattore penalizzante rende necessario ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi in relazione a specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell'area.



4. I criteri definiti nel presente articolo possono essere integrati dal P.R.G.R. di cui all'art. 11 e sono applicati dalle province e da EGRIB, nei piani di rispettiva competenza.

5. Nelle more dell'approvazione del Piano strutturale provinciale di cui all'art. 13 della legge regionale n. 23/1999 le province nel rispetto dei principi di leale collaborazione, con delibera di Consiglio provinciale, sulla base dei criteri di cui al comma 1 individuano le aree non idonee alla localizzazione delle diverse tipologie di impianto di recupero e smaltimento rifiuti; la proposta di DCP è trasmessa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle commissioni consiliari regionali, che esprimono il parere consultivo nei successivi trenta giorni, ed adottata complessivamente entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso infruttuosamente tale termine, provvede la Regione. L'attività di pianificazione di cui al presente comma non è soggetto a VAS.

6. I comuni possono motivatamente proporre ulteriori aree non idonee o ampliare le distanze minime previste nei criteri contenuti nell'allegato «A» di cui si deve tener conto in fase di realizzazione degli impianti, ove consentiti.

7. La localizzazione di nuovi impianti è subordinata alla verifica della possibilità, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi fissati dal P.R.G.R. e di quelli indicati nel presente articolo, del potenziamento, della ristrutturazione o della riconversione di quelli già esistenti, al fine di evitare il consumo di nuovo suolo ed i relativi impatti su ambiente e territorio.

8. I Consorzi per lo sviluppo industriale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono tenuti alla redazione o all'aggiornamento del regolamento per disciplinare l'insediamento di impianti inerenti il ciclo integrato dei rifiuti in conformità alle disposizioni introdotte dal P.R.G.R., tenendo conto di categorie funzionali omogenee tra loro compatibili e favorendo una specializzazione industriale dell'area.

9. I criteri di cui al comma 1 sono riportati nell'allegato A della presente legge.

Art. 15.

Strumenti di monitoraggio - Osservatorio regionale sui rifiuti solidi urbani

1. È istituito presso il competente Dipartimento della Regione Basilicata l'Osservatorio regionale sui rifiuti (O.R.R.). L'Osservatorio è costituito da funzionari del competente Dipartimento regionale e delle province, oltre che dall'EGRIB e dall'Agenzia regionale per l'ambiente della Basilicata.

2. La composizione dell'Osservatorio è stabilita con provvedimento di Giunta regionale, su designazione degli organi di vertice degli enti di appartenenza.

3. I compiti dell'O.R.R. sono i seguenti:

a) acquisizione dei dati di raccolta differenziata, validati da ARPAB, per la verifica del raggiungimento degli obiettivi minimi in termini anche ai fini del pagamento del tributo speciale per lo smaltimento di rifiuti in discarica;

b) acquisizione dei dati relativi al catasto dei rifiuti, gestito da ARPAB;

c) supporto agli enti per gli aspetti tecnici di pianificazione nel settore dei rifiuti;

d) rilascio di parere preventivo sul ricorso ad ordinanze ex art. 191 del decreto che pervengono da parte degli enti operanti sul territorio.

4. La partecipazione all'O.R.R. è gratuita e pertanto il suo funzionamento non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16.

Strumenti di gestione - Osservatorio rifiuti sovraregionale (ORSO)

1. La Regione adotta la piattaforma ORSO come proprio strumento per la gestione delle informazioni inerenti la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani.

2. La Regione, con proprio provvedimento, disciplina le modalità di accesso per l'immissione e l'estrazione dei dati dalla piattaforma.

3. Tutti gli enti e gestori di attività che sono attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani hanno l'obbligo di partecipare all'implementazione dei dati di loro competenza secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 17.

Principi per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti dedicati allo smaltimento o al trattamento o al recupero dei rifiuti nel territorio regionale.

1. Fermo restando i principi di cui al precedente art. 2, sono ammesse iniziative pubbliche e private nel campo dello smaltimento, trattamento e recupero rifiuti urbani e speciali.


2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere autorizzate previa verifica del rispetto delle procedure previste dal decreto e dei seguenti principi in attuazione dell'art. 16 della direttiva 2008/98/CE e dell'art. 182-bis del decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.:

a) autosufficienza;

b) prossimità, in ambito regionale, per le attività di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti speciali e dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, presso l'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti degli stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

c) equa distribuzione territoriale delle iniziative al fine di non gravare sulle componenti ambientali e sociali del contesto territoriale di riferimento, tenendo conto dell'impiantistica esistente e programmata e delle criticità sulle matrici ambientali derivanti dall'effetto cumulo delle iniziative nello stesso contesto territoriale;

d) conformità con le previsioni del P.R.G.R. e coerenza con i fabbisogni complessivi previsti nel P.R.G.R. sia per i rifiuti urbani che speciali.



3. I nuovi impianti e gli ampliamenti di quelli esistenti devono essere autorizzati in conformità con le Best Available Techniques ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-ter del decreto.

4. Gli impianti esistenti o autorizzati all'esercizio alla data in entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare o avviano l'esercizio alle condizioni per le quali sono stati autorizzati.

5. In caso di interventi su impianti esistenti è consentito il rilascio di nuova autorizzazione finalizzata all'ampliamento e/o al revamping degli stessi impianti, a prescindere dai criteri di localizzazione di cui al precedente art. 14, purché coerenti con le previsioni del P.R.G.R. e della presente legge, a condizione che gli stessi impianti non costituiscano, anche mediante l'adozione di specifiche misure collettive, rischi sanitari ed ambientali in relazione alle caratteristiche del luogo.

6. Sono improcedibili le istanze di autorizzazione relative alle nuove attività destinate allo smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani, frazioni di rifiuti urbani, rifiuti speciali anche contenenti amianto, non conformi alle previsioni del P.R.G.R.

7. Sono procedibili le istanze relative ad impianti esclusivamente di recupero di materia che dimostrino, con specifica analisi, il rispetto del principio di prossimità come definito al precedente art. 2, commi 3 e 4. Tali istanze sono ammissibili solo quando la produzione degli scarti di processo è minore dell'otto per cento e quando almeno il settanta per cento della capacità impiantistica è dedicata a soddisfare i fabbisogni regionali.

8. Le istanze relative ad ogni attività di smaltimento, recupero e trattamento rifiuti sono soggette alla preventiva verifica di conformità al P.R.G.R. da parte dell'Ufficio regionale, competente in materia di pianificazione e gestione dei rifiuti, che esprime valutazione motivata e vincolante in merito alla loro procedibilità, per i rispettivi procedimenti autorizzatori e di verifica della compatibilità ambientale, ai sensi dei precedenti commi. La valutazione è resa entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza e secondo le modalità dell'art. 17 della legge n. 241/1990. La valutazione resa ai sensi del presente comma non produce alcun altro effetto giuridico nei successivi procedimenti autorizzatori.

9. Per le autorizzazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26 e 29.

10. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del decreto, la verifica di assoggettabilità alla VIA e/o la valutazione di impatto ambientale di un progetto di nuovo impianto di trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani speciali, ovvero di ampliamento di quelli esistenti, deve prioritariamente effettuare un'analisi puntuale circa la necessità di un fabbisogno di trattamento ulteriore rispetto al fabbisogno regionale.

Capo II

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

Art. 18.

Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. L'organizzazione sul territorio del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e la pianificazione dei relativi flussi di conferimento verso gli impianti di trattamento e smaltimento sono demandate ad EGRIB che, a seguito della redazione del Piano d'ambito, individua la migliore soluzione adottabile nel principio dell'autosufficienza, efficienza ed economicità, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e del P.R.G.R.

2. Nelle more della definizione del piano d'ambito da parte di EGRIB, le competenze di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione.

Art. 19.

Ambito territoriale ottimale ed aree di raccolta

1. Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione è così organizzato:

a) Ambito territoriale ottimale, coincidente con il territorio della Regione Basilicata, per le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti a tecnologia complessa, intendendosi per tali gli impianti di trattamento del rifiuto organico, gli impianti di trattamento della frazione residuale indifferenziata, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti, e le discariche, anche esaurite, nonché le funzioni inerenti l'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata del rifiuto organico;

b) Aree di raccolta, definite dal piano d'ambito, per le funzioni inerenti, la raccolta differenziata, il trasporto e l'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e le strutture a servizio della raccolta differenziata.

Art. 20.


Schema tipo di contratto di servizio

1. I rapporti tra EGRIB ed i gestori del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo definito dall'Autorità competente nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 195, comma 1, lettere m), n) e o) del decreto.

Art. 21.

Impianti esistenti

1. Nelle more dell'organizzazione e degli effettivi affidamenti dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, al fine di perseguire gli obiettivi del P.R.G.R., della presente



legge e per garantire l'interesse pubblico alla continuità nella gestione integrata dei rifiuti, EGRIB può definire appositi disciplinari con soggetti pubblici e privati, titolari di impianti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono titolari di attività afferenti il ciclo dei rifiuti urbani.

2. Nei casi di accertata necessità da parte di EGRIB, i disciplinari di cui al comma 1 possono essere sottoscritti anche con titolari di impianti non specificatamente previsti nella programmazione del P.R.G.R., sempre nel rispetto del principio di autosufficienza dell'ATO e del principio di prossimità al luogo di produzione o raccolta dei rifiuti, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

Art. 22.

Azioni specifiche di prevenzione

1. In attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, delle Linee guida della Commissione europea sulla prevenzione del 2012, dell'art. 1 lettera g) della presente legge, la Regione pone come obiettivo prioritario la prevenzione dei rifiuti dell'economia circolare.

2. Al fine di realizzare l'obiettivo di cui al comma precedente la Regione promuove e sostiene azioni specifiche per accrescere la partecipazione e l'informazione dei cittadini sul tema della prevenzione dei rifiuti e del vivere sostenibile.

3. La Regione sviluppa, anche all'interno di più ampi programmi regionali di educazione e promozione della sostenibilità, specifiche campagne di informazione e comunicazione, sensibilizzazione ed educazione in collaborazione con gli enti locali, EGRIB, gli enti di ricerca, le università degli studi, il Forum di cui all'art. 17 della legge regionale n. 5/2016, le istituzioni scolastiche e gli insegnanti, i consorzi di filiera, le associazioni accreditate e quelle di volontariato e dei consumatori.

TITOLO 3

BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Capo I

PIANO DI BONIFICA ED ANAGRAFE

Art. 23.

Contenuto del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati

1. Il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati, che costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti, può essere approvato quale stralcio funzionale dello stesso e contiene la pianificazione degli interventi per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti contaminati con le procedure di cui all'art. 12.

2. Relativamente alla messa in sicurezza o bonifica e ripristino dei siti contaminati, il Piano contiene gli obiettivi generali, i principi ed i criteri per individuare le priorità di intervento.

3. Il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati contiene:

a) l'elenco dei siti inseriti nell'anagrafe dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

b) l'elenco delle aree vaste con criticità ambientali;

c) l'ordine di priorità degli interventi nei siti di cui alla lettera a) la cui realizzazione spetta alla pubblica amministrazione;

d) la stima di massima degli oneri finanziari.

Art. 24.

Anagrafe dei siti da bonificare

1. Con la presente legge è istituita l'Anagrafe di cui all'art. 251 del decreto.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite, con direttiva della Giunta regionale, le procedure, i termini e le modalità per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nel sistema informativo di gestione dell'Anagrafe.

3. L'Anagrafe dei siti da bonificare contiene:

a) l'elenco dei siti per i quali è stata approvata l'analisi di rischio sito specifica che ha dimostrato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) di cui all'art. 240, comma 1, lettera c), del decreto;

b) l'elenco dei siti oggetto di bonifica anche con procedura semplificata, fatta esclusione del primo caso riportato nelle procedure amministrative di cui all'allegato 4 al Titolo V - Parte IV del decreto;

c) l'elenco dei siti di cui all'art. 242, comma 5 del decreto per i quali, a seguito della procedura di analisi del rischio sito specifica, si sia concluso positivamente il procedimento;

d) la descrizione degli interventi realizzati sui siti di cui alla lettere a) e b);

e) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica.

4. L'iscrizione di un sito in Anagrafe avviene a seguito dell'approvazione del documento di analisi di rischio da parte dell'ente competente che evidenzia il superamento di almeno un valore di concentrazione di soglia di rischio (CSR) o del progetto di bonifica nel caso si applichi la procedura semplificata di cui al decreto o nel caso di cui all'art. 13, comma 7.

5. La Regione, successivamente all'inserimento di un sito in Anagrafe, ne dà comunicazione:

a) al comune interessato, affinché l'inserimento in Anagrafe venga riportato nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale;

b) alla Conservatoria dei registri immobiliari presso l'Agenzia del territorio, affinché l'inserimento in Anagrafe venga iscritto nel catasto immobiliare.



6. Ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe, entro trenta giorni dalla sua emanazione, le province trasmettono a tutti i soggetti di cui all'art. 28 il certificato di avvenuta bonifica o di completamento degli interventi di messa in sicurezza operativa o permanente per ogni intervento concluso.

Art. 25.

Linee guida in materia di bonifica

1. Le attività di indagine e gli interventi di cui alla presente legge sono svolte nel rispetto delle linee guida emanate dall'ISPRA e di quelle di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento emana disciplinari tecnici per la realizzazione delle operazioni di messa in sicurezza e linee guida per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica, definendo i contenuti essenziali dei progetti e la documentazione tecnica da allegare agli stessi, ogni qualvolta si rendono necessari integrazioni o aggiornamenti.

Art. 26.

Indagini e monitoraggi sulle matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee

1. Alla richiesta di provvedimenti autorizzativi interferenti con le matrici suolo/sottosuolo ed acque sotterranee è allegata la relazione di riferimento di cui al decreto ministeriale dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2014, finalizzata alla definizione di valori di riferimento iniziali delle concentrazioni delle sostanze pertinenti e delle ulteriori sostanze che l'Autorità procedente stabilisce in relazione alla storia e alle attività pregresse svolte sul sito. Le attività di indagine e di monitoraggio previste dalla relazione di riferimento sono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V, parte IV del decreto.

2. I Piani di indagine e di monitoraggio di cui al comma 1 sono sottoposti a preventiva validazione da parte dell'ARPAB. Analogamente i risultati delle indagini e dei monitoraggi sono validati dalla stessa Agenzia.

3. I risultati delle indagini e dei monitoraggi previsti dalla relazione di riferimento sono approvati dall'Autorità procedente prima del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività autorizzate. Nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio sono definiti i valori delle concentrazioni iniziali delle sostanze pertinenti e delle ulteriori sostanze eventualmente prescritte dalla stessa Autorità procedente.

4. I risultati di indagini e monitoraggi prodotti in difformità delle disposizioni dei commi 1 e 2 non sono utilizzabili ai fini del rilascio di qualsiasi autorizzazione ambientale riguardante le matrici suolo/sottosuolo ed acque sotterranee.

5. Fermi restando gli obblighi di prevenzione di cui all'art. 304 del decreto, qualora le indagini iniziali e le attività di monitoraggio accertino il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 242, 244, 245 del decreto.

6. I finanziamenti regionali per attività produttive sono concessi solo previa esecuzione e validazione delle attività di cui al comma 1.

Art. 27.

Aree caratterizzate da inquinamento diffuso

1. La Regione, secondo le modalità organizzative stabilite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, redige ed approva il Piano degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, ai sensi dell'art. 239, comma 3 del decreto, con riferimento alle matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee.

2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto:

a) della definizione di area ad inquinamento diffuso o con presenza di fondi naturali in concentrazioni superiori alle CSC;

b) delle competenze in materia di accertamento, avvio e gestione dei procedimenti relativi agli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso o da fondo naturale;

c) della definizione delle procedure di gestione dei procedimenti;

d) delle indicazioni tecniche sugli interventi di bonifica, ripristino ambientale e monitoraggi;

e) delle indicazioni sulle priorità di intervento e sulla quantificazione e programmazione delle risorse.

3. Il Piano è approvato, quale aggiornamento del P.R.G.R., con le procedure di cui all'art. 12.

Capo II

PROCEDURE AMMINISTRATIVE


Art. 28.

Procedure amministrative ordinarie

1. Tutte le comunicazioni, i piani, i progetti, le relazioni ed i rapporti previsti dal Titolo V, parte IV del decreto, oltre ai soggetti di cui all'art. 304, comma 2 del decreto, sono inviate a cura del responsabile o dell'interessato, anche all'ARPAB e all'A.S.L. territorialmente competente, oltre che a tutte le amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare permessi, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri, intese o concerti in relazione ai vincoli gravanti sul sito. Gli stessi sono inviati al proprietario e al conduttore del sito, se diversi dal responsabile.

2. Le disposizioni di cui all'art. 242 e seguenti del decreto si applicano anche nel caso di accertamento di superamenti di CSC di sostanze non presenti nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte IV, Titolo V del decreto per le quali l'Istituto superiore di sanità ha proposto dei valori di CSC.

3. Nel caso di accertamento di concentrazioni anomali di sostanze pericolose per la salute pubblica e per l'ambiente, non rientranti nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte IV, Titolo V del decreto, né in quelle di cui al



precedente comma 2, nelle matrici suolo/sottosuolo ed acque sotterranee il responsabile o il soggetto interessato esegue la procedura di analisi di rischio sanitario.

4. L'indagine preliminare sui parametri oggetto della contaminazione deve essere conclusa entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 242, comma 1 del decreto.

5. Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti che le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui all'art. 240, comma 1, lettera b), del decreto, non sono state superate, il responsabile, entro lo stesso termine di cui al comma 2, provvede al ripristino della zona contaminata e trasmette a tutti i soggetti di cui al comma 1 la relazione descrittiva delle indagini eseguite e dei risultati ottenuti sottoscritta da professionista competente, corredata dei certificati di analisi eseguite e dei necessari elaborati tecnici e grafici, unitamente all'autocertificazione di non superamento delle CSC e di ripristino ambientale.

6. L'autocertificazione di cui al comma 3 conclude il procedimento di notifica dell'evento contaminante, fatti salvi i controlli e le verifiche da parte dell'ARPAB e dell'A.S.L. e della provincia entro i successivi quindici giorni.

7. Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento, entro lo stesso termine di cui al comma 4, ne dà comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 con allegata relazione descrittiva delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate, sottoscritta da professionista competente e corredata dei certificati di analisi eseguite e dei necessari elaborati tecnici e grafici.

8. I Piani di caratterizzazione, i progetti di messa in sicurezza d'emergenza, operativa o permanente, di bonifica e di ripristino ambientale, nonché i Piani di monitoraggio, qualora prescritti, e tutte le relazioni e i rapporti sulle attività svolte sono sottoscritti da professionisti competenti ed invitati a tutti i soggetti di cui al comma 1.

9. I risultati della caratterizzazione possono essere presentati ai soggetti di cui al comma 1 prima di procedere all'analisi di rischio sito specifica, mediante apposito rapporto descrittivo sottoscritto da professionista competente e corredato dei certificati di analisi eseguite e dei necessari elaborati tecnici e grafici, entro quattro mesi dalla notifica del provvedimento di approvazione del Piano di caratterizzazione. I risultati della caratterizzazione sono approvati dall'autorità precedente previa convocazione della conferenza di servizi.

10. Il responsabile o il soggetto interessato può presentare il progetto operativo con obiettivi di bonifica delle CSC, senza procedere alla determinazione delle CSR.

11. La destinazione d'uso del sito è attestata dal comune mediante certificazione che, in relazione alla destinazione urbanistica del sito, ne attesti la destinazione ad uso verde pubblico, privato e residenziale o ad uso commerciale e industriale.

12. A conclusione degli interventi di bonifica il responsabile trasmette a tutti i soggetti di cui al comma 1 la relazione finale sugli interventi eseguiti, corredata dei necessari elaborati grafici e risultati delle analisi svolte e sottoscritta da professionista competente.

13. La Regione concede finanziamenti ai comuni ed ai consorzi per lo sviluppo industriale per gli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica di siti pubblici, sia con fondi regionali che con fondi statali ed europei.

14. Nelle Conferenze di servizi di cui all'art. 242 del decreto, come disciplinate dall'art. 14-ter della legge n. 241/1990, sostituito dall'art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 127 del 2016, la Regione è rappresentata dal dirigente generale del competente Dipartimento in materia ambientale o da un dirigente dal medesimo delegato. Il parere del rappresentante della Regione è espresso in ordine a tutti gli interessi tutelati di competenza regionale. A tal fine il rappresentante unico della Regione, acquisisce preventivamente, entro i termini di cui all'art. 15 e seguenti della legge n. 241/1990, i pareri di tutti gli uffici regionali preposti al rilascio di permessi, autorizzazioni, nulla-osta, ecc. La verifica della sussistenza dei diversi interessi coinvolti è effettuata dall'Autorità competente prima della convocazione della Conferenza di servizi.

15. Nei casi in cui non siano coinvolti interessi di competenza di altri uffici regionali nelle Conferenze di servizi, la Regione è rappresentata dal dirigente dell'ufficio titolare dei procedimenti di caratterizzazione e bonifica dei siti.

Art. 29.

Siti con inquinamento progressivo


1. Nel caso di eventi inquinanti avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, ma che si manifestino successivamente a tale data, riguardanti siti anche con attività in corso anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, ma che si manifestino successivamente a tale data, il responsabile o il soggetto interessato comunica ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 28 l'esistenza della potenziale contaminazione, unitamente al piano di caratterizzazione, fermo restando l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza.

Art. 30.

Fondo naturale ed inquinamento diffuso

1. Quando i superamenti delle CSC comunicati ai sensi degli articoli 242, 244 o 245 del decreto riguardano composti che il soggetto che ha effettuato la comunicazione dichiara e dimostra avere origine naturale o essere riconducibili a situazioni di inquinamento diffuso, l'ARPAB, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Autorità competente, esprime parere sulla attribuibilità o meno dei superamenti riscontrati a fondo naturale o inquinamento diffuso dei composti interessati.

2. In caso di dichiarazione dell'ARPAB di attribuibilità a fondo naturale o a inquinamento diffuso dei superamenti delle CSC, fermo restando le misure di prevenzione di cui all'art. 242 del decreto, nonché gli interventi di messa in sicurezza, operativa o permanente, di caratterizzazione, di bonifica e di monitoraggio in riferimento ai superamenti addebitabili al responsabile, l'autorità competente con proprio provvedimento conclude il procedimento



relativamente ai composti dichiarati ascrivibili a fondo naturale o a inquinamento diffuso. Restano a carico del responsabile gli obblighi di tutela della salute e dell'ambiente connessi ai predetti superamenti delle CSC.

3. Le aree dichiarate con presenza di fondi naturali o a inquinamento diffuso sono gestite ai sensi dell'art. 33.

Art. 31.

Acque sotterranee

1. Nel caso in cui l'intervento di bonifica prevede l'emungimento delle acque sotterranee, in sede di approvazione del progetto dovranno essere effettuate le valutazioni in ordine al rischio indotto dal prelievo ed agli effetti sull'acquifero.

2. Il progetto di prelievo delle acque sotterranee emunte nel corso di interventi di bonifica di un sito ed utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, ai sensi dell'art. 243 del decreto, non necessita di concessione di derivazione d'acqua.

Art. 32.

Comunicazioni delle Pubbliche Amministrazioni

1. La comunicazione di cui all'art. 245 del decreto è inviata a tutti i soggetti di cui all'art. 28, comma 1 previo accertamento dei superamenti delle CSC da parte dell'Amministrazione stessa, tramite certificati di analisi rilasciati da laboratori accreditati.

2. La comunicazione contiene l'indicazione dei parametri di cui è stato accertato il superamento della CSC, l'indirizzo ed i riferimenti catastali e la certificazione di destinazione d'uso del sito, i dati anagrafici del proprietario e del responsabile, se individuato, i risultati delle analisi eseguite ed i punti di campionamento.

Art. 33.

Attività su aree con accertato superamento delle CSC

1. Le autorizzazioni alla realizzazione di opere ed impianti e al loro esercizio in siti con accertato superamento delle CSC sono rilasciate da parte delle rispettive Autorità procedenti a condizione che dette opere e impianti siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, operativa o permanente e di bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

2. La verifica delle condizioni di cui al comma 1 è di competenza della Conferenza di servizi di cui all'art. 242 del decreto, che si esprime a seguito di istanza del richiedente, successivamente all'esito della caratterizzazione del sito ai sensi dell'art. 242 del decreto.

3. L'assegnazione di finanziamenti pubblici da parte della Regione per iniziative produttive sui siti di cui al comma 1, è concessa solo ad esito positivo della verifica di cui al comma 2.

4. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo gli interventi di cui all'art. 34, commi 7, 8, 9 e 10 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con la legge 11 novembre 2014, n. 164.

Capo III

POTERI SOSTITUTIVI E CONTROLLI

Art. 34.

Esecuzione d'ufficio

1. Scaduti i termini fissati dall'art. 242 del decreto o dai provvedimenti autorizzativi emanati dall'autorità competente senza che il responsabile o il proprietario o altri soggetti interessati abbiano adempiuto ad ognuna delle fasi di comunicazione dell'evento, di adozione delle misure di prevenzione, di esecuzione dell'indagine preliminare, di presentazione del Piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio, di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, operativa o permanente, di monitoraggio e di bonifica e ripristino ambientale, il Comune, entro i successivi sessanta giorni, con ordinanza motivata, diffida il responsabile del superamento delle CSC ad adempiere ad ognuna delle suddette fasi secondo le modalità tecniche ed entro i termini precisati nel medesimo provvedimento.

2. L'ordinanza di diffida è notificata a tutti i soggetti di cui all'art. 28, comma 1.

3. Scaduto infruttuosamente il termine fissato nell'ordinanza di diffida il comune si sostituisce al responsabile ed esegue d'ufficio tutte le attività o quelle non ancora svolte in danno del responsabile. Le attività da svolgere, in relazione allo stato di avanzamento del procedimento, sono avviate entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine.

4. Se il comune non adempie a quanto stabilito ai commi 1 e 2 ovvero, scaduto il termine di cui al secondo capoverso del comma 3, non avvia le attività d'ufficio, in relazione allo stato di avanzamento del procedimento, entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini la Regione, con ordinanza del Presidente della Giunta, diffida il comune ad adempiere, assegnando un termine non superiore a sessanta giorni.

5. Scaduto infruttuosamente tale termine la Giunta regionale nomina, tra i dipendenti regionali con adeguata competenza in materia, un commissario *ad acta* per l'esecuzione di tutte le attività non ancora svolte, in relazione allo stato di avanzamento del procedimento. Le spese connesse alle attività del commissario *ad acta*, quantificate nel provvedimento di nomina, sono a carico del comune inadempiente.

6. Nel caso di siti estesi su aree appartenenti a più comuni la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 è di competenza della Regione, con le modalità di cui ai commi 4 e 5.

7. Per il finanziamento degli interventi sostitutivi la Regione istituisce appositi capitoli di bilancio per l'anticipazione ai comuni e per la copertura degli interventi attuati dalla Regione stessa.



8. Nel caso di siti di proprietà del comune o di cui il comune ne è responsabile, la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 è svolta dalla Regione con le modalità di cui ai commi 4 e 5. Le spese connesse alle attività del commissario *ad acta*, quantificate nel provvedimento di nomina, sono a carico del comune inadempiente e non possono gravare sui finanziamenti regionali dei rispettivi interventi.

Art. 35.

Controlli

1. I controlli sulla corretta esecuzione dell'indagine preliminare e degli interventi di messa in sicurezza di emergenza, operativa e permanente, di caratterizzazione, di bonifica e di ripristino ambientale, nonché sui monitoraggi sono, svolti dalla provincia, avvalendosi dell'ARPAB.

2. A conclusione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa la provincia rilascia la certificazione di cui agli articoli 242, comma 13 e 248, comma 2 del decreto.

Art. 36.

Certificazioni

1. La provincia rilascia la certificazione di cui all'art. 242, comma 13, relativamente al caso di cui al comma 11 dello stesso articolo, nonché la certificazione di cui all'art. 248, comma 2, del decreto, per i casi ordinari, secondo le procedure e con le modalità di cui al presente Titolo.

2. La certificazione di avvenuta bonifica è l'atto con cui viene accertato dalla provincia il completamento degli interventi di bonifica, la conformità degli stessi al progetto approvato e il non superamento dei livelli di accettabilità per il sito, definiti dalle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

3. Nel caso di interventi volti alla messa in sicurezza permanente e alla messa in sicurezza operativa, la certificazione è l'atto con cui viene accertato dalla provincia il completamento degli interventi e la conformità degli stessi al progetto approvato nonché il rispetto, nelle matrici ambientali influenzate dal sito, dei livelli soglia di contaminazione di cui all'art. 240, comma 1, lettera *b*), del decreto ovvero dei livelli di concentrazione residua proposti in fase di progettazione ed approvati.

4. Gli accertamenti di cui all'art. 15, commi 2 e 3, sono effettuati dalla provincia sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPAB, corredata di risultanze analitiche debitamente motivate.

5. L'ARPAB provvede, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione finale di bonifica, a trasmettere a tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 28, la relazione tecnica di cui al comma 4.

Art. 37.

Istanza di certificazione

1. Al termine degli interventi previsti dal progetto approvato e da eventuali varianti dello stesso debitamente approvate, il soggetto responsabile degli interventi deve

presentare istanza alla provincia per il rilascio della certificazione, producendo una relazione tecnica di fine lavori, a firma del direttore dei lavori, contenente:

a) dichiarazione che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

b) descrizione degli interventi effettuati e rispondenza alle prescrizioni progettuali;

c) illustrazione dei risultati ottenuti dall'intervento, corredata dei relativi referti analitici;

d) documentazione relativa agli eventuali smaltimenti di rifiuti effettuati.

2. Nel caso di interventi di competenza degli enti pubblici, oltre alla documentazione di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), deve essere presentata una relazione di fine lavori e una relazione di collaudo ovvero una certificazione di regolare esecuzione, nelle forme previste dalla legge.

3. Copia della documentazione tecnica di cui ai commi 1 e 2 deve essere inviata a tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 28.

Art. 38.

Atto di certificazione

1. La provincia, tenuto conto della documentazione trasmessa dal responsabile dell'intervento, degli accertamenti effettuati e della relazione tecnica di ARPAB, emana, entro trenta giorni dal ricevimento di quest'ultima, l'atto di certificazione.

2. L'atto di certificazione deve contenere, quale sua parte integrante:

a) nel caso di interventi di bonifica, l'attestazione che:

1) gli interventi sono ultimati;

2) le opere realizzate e gli interventi effettuati risultano conformi al progetto approvato;

3) i campionamenti e le verifiche analitiche effettuate non hanno evidenziato superamenti dei livelli di accettabilità per il sito, definiti dalle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

b) nel caso di interventi di messa in sicurezza permanente o messa in sicurezza operativa, l'attestazione che:


1) gli interventi sono ultimati;

2) le opere realizzate e gli interventi effettuati risultano conformi al progetto approvato;

3) sono rispettati, nelle matrici ambientali influenzate dal sito, i livelli soglia di contaminazione di cui all'art. 240, comma 1, lettera *b*), del decreto ovvero i livelli di concentrazione residua proposti in fase di progettazione ed approvati;

4) sono stati predisposti i piani di monitoraggio e controllo di cui all'art. 240, comma 1, lettere *n*) ed *o*) del decreto.

3. La provincia può prescrivere il proseguimento delle operazioni di monitoraggio definendone la durata, i parametri analitici da analizzare e la frequenza temporale dei campionamenti.



4. Copia dell'atto di certificazione viene notificata al soggetto responsabile dell'intervento e trasmessa ai soggetti di cui all'art. 28, comma 1.

Art. 39.

Certificazione su siti dove si realizzano opere edilizie

1. L'efficacia dei titoli edilizi rilasciati su un'area soggetta ad intervento di bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa, è subordinata alla certificazione di cui all'art. 35, comma 2 rilasciata dalla provincia.

2. Qualora sulla base del progetto di bonifica approvato ed in presenza di particolari condizioni di interesse pubblico sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi, la certificazione può essere rilasciata per singoli lotti, in assenza di interazione tra gli stessi, fermo restando lo svincolo delle garanzie finanziarie ad avvenuto completamento del progetto di bonifica.

Art. 40.

Certificazione in presenza di trattamento della falda

1. La certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l'area sovrastante sia stata bonificata in conformità al progetto approvato e relativamente alla sola matrice suolo e sottosuolo.

2. La bonifica della falda deve comunque essere garantita fino al raggiungimento degli standard prescritti nel progetto stesso, prevedendo comunque un monitoraggio che attesti il buon andamento delle operazioni condotte sulla falda stessa.

3. Resta fermo lo svincolo delle garanzie finanziarie ad avvenuto completamento di tutto il progetto di bonifica.

Art. 41.

Costi di certificazione

1. I costi del procedimento di certificazione sono a carico del responsabile dell'inquinamento o di altro soggetto obbligato all'intervento e sono quantificati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentite le province, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel caso di interventi effettuati ai sensi dell'art. 250 del decreto i costi di certificazione non sono dovuti.

TITOLO 4

NORME PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DAI PERICOLI DERIVANTI DALLA PRESENZA DI AMIANTO E CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE, TRATTAMENTO DI MATERIALI E MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42.

Piano regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto.

1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, aggiorna, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, il «Piano regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto» (PRA), su proposta dell'assessore all'Ambiente, territorio, politiche della sostenibilità con le procedure di cui all'art. 12, comma 5, come parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti o anche autonomamente.

2. Con la stessa procedura il PRA è aggiornato a seguito di modifiche legislative o dell'acquisizione di nuovi dati e di rilevazione di situazioni rilevate in fase di attuazione del Piano.

3. Gli enti titolari della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all'art. 5 della legge regionale n. 23/1999 sottopongono gli strumenti di pianificazione di propria competenza a verifica di compatibilità con il Piano di cui al comma 1.


Art. 43.

Contenuti del PRA

1. Il PRA è articolato nei seguenti punti:

- a) aggiornamento del quadro conoscitivo mediante:
 - 1) aggiornamento censimento;
 - 2) descrizione architettura sistema per la gestione informatica dei dati (SIT);
 - 3) mappatura della presenza di amianto di origine sia antropica che naturale;
 - 4) acquisizione dati ASL;
- b) descrizione architettura sistema per la gestione informatica (SIT) dei dati;
- c) definizioni dei criteri per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento o recupero;
- d) quantificazione del fabbisogno di impianti nel periodo di pianificazione.

2. La definizione dei criteri per l'individuazione dei siti idonei per la realizzazione degli impianti e l'individuazione dei siti stessi è demandata al Piano regionale di gestione dei rifiuti, in coerenza col fabbisogno quantificato dal PRA.



Art. 44.

*Coordinamento della salvaguardia
in materia di rischi asbesto-correlati*

1. È istituito il Gruppo di indirizzo e coordinamento regionale (GICR), costituito da:

- a) il dirigente generale del Dipartimento in materia ambientale o suo delegato;
- b) il dirigente generale del Dipartimento competente in materia sanitaria o suo delegato;
- c) il dirigente generale del Dipartimento competente in materia di sviluppo e lavoro;
- d) il dirigente generale del Dipartimento competente in materia di agricoltura o suo delegato;
- e) il dirigente dell'ufficio Prevenzione e controllo ambientale;
- f) il dirigente dell'ufficio Prevenzione primaria;
- g) il dirigente del Centro regionale amianto;
- h) il dirigente del Dipartimento prevenzione dell'ASP o suo delegato;
- i) il dirigente del Dipartimento prevenzione dell'ASM o suo delegato.

2. Il Gruppo svolge funzioni di:

- a) indirizzo in materia di tutela ambientale dai rischi connessi alla presenza di amianto di origine naturale ed antropica, con la predisposizione di linee guida ed indirizzi operativi ai soggetti competenti in materia;
- b) coordinamento delle attività tra i vari soggetti competenti;
- c) supporto alle decisioni di competenza regionale.

3. Il Gruppo si riunisce, ogni qual volta ne ricorre la necessità, su convocazione del dirigente generale del Dipartimento ambiente ed energia, che lo presiede, presso lo stesso Dipartimento.

4. La segreteria del Gruppo è svolta dall'ufficio Prevenzione e controllo ambientale.

5. Le decisioni del GIRC sono formalizzate con deliberazione della Giunta regionale.

6. Le prestazioni relative al funzionamento del GIRC sono gratuite e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Capo II

AMIANTO IN GIACITURA NATURALE

Art. 45.

*Commissione regionale per la tutela
dall'amianto in giacitura naturale*

1. È istituita la Commissione regionale per la tutela dall'amianto in giacitura naturale. La Commissione esprime parere nei procedimenti elencati al comma successivo qualora ricadenti nel territorio regionale interessato dalla presenza di amianto in giacitura naturale e nelle aree comunque interessate dalla presenza di minerali d'amianto per effetto della loro evoluzione per processi naturali o antropici.


2. La Commissione esprime pareri e prescrizioni obbligatori per la mitigazione dei rischi asbesto correlati nei territori interessati nelle seguenti fattispecie:

- a) realizzazione di strade d'interesse comunale, ivi comprese quelle interpoderali, provinciale, regionale e nazionale;
- b) manutenzione di strade, ivi comprese le opere di presidio, d'interesse comunale, ivi comprese quelle interpoderali ed extraurbane, provinciale, regionale e nazionale, limitatamente agli interventi interferenti con la base della sede stradale ed i versanti laterali;
- c) attività estrattive ed interventi di recupero delle aree sottoposte a pregresse attività estrattive dismesse;
- d) manutenzione e gestione del reticolo idrografico;
- e) realizzazione, manutenzione, ripristino di reti di servizio interferenti con il soprassuolo, suolo e sottosuolo;
- f) realizzazione di opere pubbliche qualora introducano modificazioni e interferenze con lo stato del territorio regionale tali da avere rilevanza per la migrazione di minerali d'amianto e per l'esposizione degli individui negli ambienti di vita e di lavoro;
- g) costruzione di manufatti che, per la loro incidenza plano-volumetrica, possono apportare variazioni all'assetto del suolo e del sottosuolo;
- h) condoni ai sensi della legge regionale n. 1/2004 e sanatorie edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;
- i) trasformazioni agrarie ed utilizzazioni forestali e qualsiasi altra attività di modifica del soprassuolo, suolo e sottosuolo;
- j) realizzazione di infrastrutture a rete, di qualsiasi impianto, ivi compresa l'apertura di qualsiasi pista di servizio;
- k) Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta del Pollino, Regolamenti Urbanistici, Piani Attuativi, Piano del Parco Nazionale del Pollino (limitatamente al versante Lucano);
- l) ogni altra questione in materia ambientale che il Presidente della Giunta regionale le sottoponga.

3. Gli interventi già assentiti dalla stessa Commissione che non prevedono alcuna modifica delle prescrizioni non sono soggetti al riesame, eventuali modifiche di questi progetti sono valutati ed autorizzati dalle Autorità competenti fatto salvo il parere già espresso dalla Commissione. Qualsiasi variante riguardante la modifica o la eliminazione di prescrizioni emesse dalla Commissione comporta il riesame da parte dello stesso organo.

4. La Commissione, è organo collegiale ed è composto:

- a) dal dirigente generale del Dipartimento ambiente ed energia con funzione di Presidente;
- b) da un dipendente regionale designato dal dirigente generale del Dipartimento ambiente, sentito il dirigente dell'ufficio Prevenzione e controllo ambientale, con funzioni di segreteria tecnico-amministrativa che svolge l'istruttoria tecnica;
- c) dal dirigente dell'ufficio Prevenzione e controllo ambientale o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio;



d) dal dirigente dell'ufficio Urbanistica e pianificazione territoriale o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio;

e) dal dirigente dell'ufficio Compatibilità ambientale o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio;

f) dal dirigente dell'ufficio Ciclo dell'acqua o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio;

g) dal dirigente dell'ufficio Parchi, biodiversità e tutela della natura o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio;

h) dal dirigente dell'Ufficio sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture rurali ed allo sviluppo della proprietà o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio;

i) dal dirigente dell'ufficio Geologico e attività estrattive o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio;

j) dal dirigente dell'ufficio Prevenzione primaria o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio;

k) dal dirigente dell'ufficio Foreste o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio;

l) da un tecnico designato dal presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino;

m) da quattro professionisti esperti, ciascuno iscritto al proprio ordine professionale, designati dal Consiglio regionale mediante avviso di selezione ad evidenza pubblica per titoli di cui un geologo esperto in mineralogia e petrografia, un ingegnere idraulico, un architetto esperto in materia di pianificazione territoriale ed un agronomo/dottore forestale esperto della tutela delle componenti agricolo-forestali del paesaggio.

5. La nomina dei componenti della commissione è di competenza della Giunta regionale, che, ai sensi della legge regionale n. 32/2000 e s.m.i., entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure necessarie.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 56 del vigente statuto, approva apposito regolamento di funzionamento della Commissione e di definizione dell'ambito geografico di applicazione in funzione del quadro conoscitivo già recepito ai sensi del decreto ministeriale Ambiente n. 101 del 18 marzo 2001, nelle more della approvazione del PRA di cui all'art. 43.

7. Le spese di funzionamento della Commissione sono a carico dei soggetti che formulano le istanze sottoposte a valutazione. Il regolamento di cui al precedente comma 6 determina le tariffe graduandole in funzione della complessità ed estensione territoriale degli interventi oggetto di valutazione da parte della commissione.

Art. 46.

Officiosità corsi d'acqua

1. Nelle attività di manutenzione degli alvei fluviali e di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, in presenza di sedimenti di rocce contenenti amianto, delimitate ai sensi

del successivo comma 4, è consentita la movimentazione dei sedimenti nello stesso sito di provenienza con diversa riprofilatura del suolo e nei limiti strettamente necessari per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua o per la realizzazione di opere in alveo o per la manutenzione degli alvei.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, delimita su apposita cartografia le aree fluviali con presenza di sedimenti di rocce contenenti amianto.

3. La cartografia viene aggiornata ogni volta che nuovi studi ed indagini rendano necessaria la ripermimetrazione delle aree.

4. La commercializzazione degli inerti derivanti dalle attività di manutenzione e regimazione idraulica degli alvei in cui si riscontri la presenza di minerali d'amianto è consentita secondo il decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 - Allegato A, par. 6, tab. B.

Art. 47.

Attività costruttive, produttive ed agricole

1. Nelle aree di affioramento di rocce contenenti amianto, di cui al comma 7, sono vietate attività che comportano escavazione e movimentazione del suolo.

2. Nelle suddette aree sono consentiti solo interventi di conservazione degli insediamenti abitativi, produttivi, agricoli ed infrastrutturali.

3. Sono altresì consentiti nuovi insediamenti abitativi, produttivi, agricoli ed infrastrutturali nei casi strettamente necessari, secondo le previsioni della pianificazione di settore.

4. Gli interventi di cui al comma 2 e 3 devono limitare il più possibile scavi e movimentazione del terreno in modo da minimizzare la produzione di terre e rocce da scavo.

5. Le terre e rocce da scavo derivanti dalle attività di cui al comma 2 e 3 sono trattati e smaltiti come rifiuti pericolosi.

6. Gli interventi di cui al comma 2 e 3 sono eseguiti nel rispetto delle norme di cui al Titolo IX, capo III, del decreto legislativo n. 81/2008 e alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e relativi decreti attuativi.

7. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale delimita su adeguata cartografia le aree con presenza di affioramenti di rocce contenenti amianto ed emana specifiche linee guida per l'attuazione degli interventi consentiti.

8. Le linee guida vengono aggiornate ogni qualvolta emergano nuove esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente anche in relazione al progresso tecnologico e all'acquisizione di nuovi risultati di studi e ricerche svolte nel settore.

Art. 48.

Terre e rocce da scavo

1. In tutte le attività costruttive, agricole o produttive è vietato l'utilizzo, sia diretto sia per la preparazione di materiali derivati, di materiali inerti di rocce contenenti



ti amianto provenienti sia da cave che da estrazioni in alvei fluviali o da depositi o precedenti utilizzazioni.

2. I materiali inerti contenenti amianto impiegati sino alla data di entrata in vigore della DGR 29 novembre 2011, n. 1743 per sottofondi stradali o per sistemazione di aree pubbliche e private possono essere collocati nelle cave dismesse di pietre verdi esistenti sul territorio regionale nel rispetto delle norme di cui al Titolo IX, capo III, del decreto legislativo n. 81/2008 e della legge 27 marzo 1992, n. 257 e relativi decreti attuativi.

3. Nelle suddette cave possono essere conferiti anche i materiali inerti derivanti da estrazioni in alvei fluviali e depositati nei relativi impianti sino alla data di entrata in vigore della DGR 29 novembre 2011, n. 1743.

4. Per le finalità di cui al comma 2, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede tramite i comuni interessati al censimento delle aree sui cui sono stati riportati materiali contenenti amianto, con la stima dei quantitativi depositati. Nei successivi sei mesi la Giunta regionale predispone apposito piano per la rimozione e ricollocamento dei materiali censiti.

Art. 49.

Pianificazione territoriale

1. Nei comuni nei cui territori sono presenti affioramenti di rocce contenenti amianto, gli strumenti urbanistici di cui alla legge regionale n. 23/1999, sono corredati di adeguata cartografia riportante la perimetrazione delle aree di cui all'art. 1, comma 4 e all'art. 3, comma 7 e dettano per tali aree norme di conservazione e di trasformazione nel rispetto delle disposizioni della presente legge e le linee guida di cui all'art. 47, comma 7.

2. Agli strumenti urbanistici di cui al comma 1 è allegato uno studio geologico e petrografico specifico delle aree con presenza di rocce contenenti amianto oggetto di pianificazione.

Capo III

BONIFICA DI STRUTTURE ED EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA

Art. 50.

Soggetti beneficiari

1. La Regione Basilicata concede specifici finanziamenti a favore delle provincie e dei comuni, nonché degli enti, agenzie e consorzi regionali che intendano effettuare interventi di rimozione e smaltimento di manufatti e materiali contenenti amianto presenti su edifici e strutture di loro proprietà.

2. I finanziamenti sono concessi prioritariamente per la realizzazione di interventi di bonifica su manufatti o materiali contenenti amianto le cui condizioni siano tali da aver determinato o da poter facilmente determinare rilascio di fibre.

Art. 51.

Interventi finanziabili

1. Sono finanziabili interventi di rimozione e smaltimento, con esclusione degli interventi di incapsulamento o confinamento, dei seguenti materiali e manufatti, sia compatti che friabili, presenti su edifici o strutture di proprietà dei soggetti beneficiari:

- a) lastre ondulate, pannelli e tegole utilizzate per coperture;
- b) pannelli utilizzati per pareti, rivestimenti e controsoffittature;
- c) piastrelle di resine sintetiche utilizzate per pavimenti;
- d) tubazioni per acquedotto, canali di irrigazione e scarico acque nere;
- e) canne fumarie, torrini, canali di gronda e pluviali, serbatoi di acqua e loro componenti;
- f) rivestimenti coibenti di apparecchiature ed impianti;
- g) componenti di apparecchiature di uso civile o industriale.

Art. 52.

Entità del finanziamento

1. Il finanziamento concedibile per singolo intervento di bonifica da amianto è riferito all'intera spesa necessaria ad eseguirlo sulla base dei costi medi vigenti nel settore.


2. Ogni soggetto di cui all'art. 50, comma 1 può presentare anche più richieste di finanziamento riferite a edifici o strutture diverse.

Art. 53.

Modalità di concessione ed erogazione del finanziamento

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina:

- a) modalità e termine di presentazione delle domande;
- b) documentazione da allegare alla domanda;
- c) percentuale dei costi attinenti i servizi di architettura ed ingegneria rispetto al costo dei lavori;
- d) modalità di attribuzione delle priorità;
- e) modalità e termini di valutazione delle domande e di assegnazione dei finanziamenti;
- f) termini e modalità di rendicontazione ed erogazione della spesa.



Art. 54.

Competenze dei Servizi di igiene e sanità pubblica dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie di Basilicata.

1. Il Servizio di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione delle AA.SS.LL., a cui deve essere inviata la documentazione relativa all'intervento candidato a finanziamento, deve procedere per singola situazione alla valutazione del rischio igienico-sanitario ed ambientale connesso alla presenza di materiali contenenti amianto nei beni o nei siti di interesse, trasmettendone gli esiti al competente ufficio della Regione Basilicata.

2. L'ARPAB, sulla scorta del parere di cui al comma 1, provvede alla redazione del proprio parere tecnico, trasmettendone gli esiti al competente ufficio della Regione Basilicata.

3. Il competente ufficio della Regione Basilicata, acquisiti i pareri di cui ai precedenti commi 1 e 2, provvede ad istruire le richieste, redigendo la graduatoria delle candidature.

Art. 55.

Approvazione della graduatoria delle priorità di accesso al finanziamento

1. La graduatoria delle priorità di accesso al finanziamento degli interventi di bonifica da amianto è adottata dalla Giunta regionale e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione.

Capo IV

BONIFICA DI EDIFICI E STRUTTURE PRIVATE

Art. 56.

Soggetti beneficiari

1. Al di fuori dei casi previsti dalla legge regionale n. 42/2015, la Regione concede contributi a soggetti privati e, entro i limiti di compatibilità con la disciplina comunitaria dei regimi di aiuto e con i programmi operativi nazionali e comunitari, ad aziende, per interventi di rimozione, trattamento e smaltimento di manufatti e materiali contenenti amianto presenti su edifici e strutture di proprietà ricadenti sul territorio regionale.

2. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 67 e non sono cumulabili con quelli concessi ai sensi della legge regionale n. 42/2015.

Art. 57.

Interventi finanziabili

1. Sono finanziabili interventi di rimozione, trattamento e smaltimento, con esclusione degli interventi di incapsulamento o confinamento, dei seguenti materiali e manufatti, sia compatti che friabili, presenti su edifici o strutture di proprietà dei soggetti beneficiari:

a) lastre ondulate, pannelli e tegole utilizzate per coperture;

b) pannelli utilizzati per pareti, rivestimenti e controsoffittature;

c) piastrelle di resine sintetiche utilizzate per pavimenti;

d) tubazioni per acquedotto, canali di irrigazione e scarico acque nere;

e) canne fumarie, torrini, canali di gronda e pluviali, serbatoi di acqua e loro componenti;

f) rivestimenti coibenti di apparecchiature ed impianti;

g) componenti di apparecchiature di uso civile o industriale.

Art. 58.

Entità del contributo

1. Il contributo concedibile per singolo intervento di bonifica da amianto è pari al 60% del costo dell'intervento desunto dal quadro economico del progetto redatto sulla base dei costi medi vigenti nel settore.

2. Ogni soggetto di cui all'art. 56 può presentare anche più richieste di finanziamento riferite a edifici o strutture diverse.

Art. 59.

Modalità di concessione ed erogazione del contributo

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina:

a) modalità e termine di presentazione delle domande;

b) documentazione da allegare alla domanda;

c) percentuale dei costi attinenti i servizi di architettura ed ingegneria rispetto al costo dei lavori;

d) modalità di attribuzione delle priorità;


e) modalità e termini di valutazione delle domande e di assegnazione dei finanziamenti;

f) termini e modalità di rendicontazione ed erogazione della spesa.

Art. 60.

Priorità degli interventi

1. Ai fini dell'ammissione a finanziamento la Regione predispone apposita graduatoria sulla base delle priorità desunte dalla valutazione del rischio igienico-sanitario ed ambientale connesso alla presenza di materiali contenenti amianto nei beni o nei siti di interesse, che l'ufficio regionale competente acquisisce dalle AA.SS.LL. entro novanta giorni dalla richiesta.



Capo V

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 61.

Gestione degli interventi

1. Parte della quota degli stanziamenti di cui all'art. 67, non superiore al 5% del totale, può essere utilizzata come trasferimenti ai comuni per rimborso spese connesse alla partecipazione degli stessi alle attività di censimento e mappatura della presenza di amianto, previa apposito provvedimento della Giunta regionale.

TITOLO 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE,
FINANZIARIE E FINALI

Art. 62.

Norme transitorie

1. Al fine di garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, gli enti locali ed i gestori continuano ad esercitare le loro funzioni ai sensi degli articoli 198 e 204 del decreto senza soluzione di continuità, sino ad organizzazione del Servizio integrato da parte di EGRIB.

2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate sotto il coordinamento di EGRIB che stipula con i soggetti pubblici e privati titolari delle piattaforme di trattamento e/o smaltimento e dei servizi le convenzioni e gli accordi necessari allo svolgimento del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani all'interno dell'ATO ed effettua i controlli e le verifiche sulle tariffe applicate.

3. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'approvazione del Piano d'ambito di cui al precedente art. 13, comma 1 la Regione Basilicata, in accordo con EGRIB, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dal P.R.G.R. può approvare un Programma degli interventi necessari allo smaltimento e recupero dei rifiuti, accompagnato da un Piano finanziario e da un modello gestionale ed organizzativo del Programma degli interventi.

4. L'EGRIB in funzione dei costi al cancello degli impianti di smaltimento in esercizio, predispone la tariffa unica regionale di smaltimento in base agli appositi indirizzi e linee guida regionali emanate entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

5. Dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle more dell'avvio del nuovo sistema di gestione, i comuni, in caso di scadenze contrattuali, possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto degli RSU, secondo gli accordi che sono stabiliti con EGRIB.

6. Le disposizioni della presente legge trovano immediata applicazione ai procedimenti autorizzativi in corso, che devono essere integrati in ottemperanza alle prescrizioni ivi previste.

7. Le Province, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i loro strumenti di pianificazione qualora se ne verifichi la mancata coerenza con i criteri previsti nella legge e nel Piano.

8. Per gli interventi attinenti al Titolo V parte IV del decreto, già finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27, continuano ad applicarsi le norme previgenti.

9. In ottemperanza di quanto stabilito all'art. 5, comma 2, i comuni portano in conclusione le attività in corso in relazione ai procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di cui al Titolo V della Parte Quarta del decreto in essere entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge nel B.U.R.

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province trasmettono alla regione le anagrafi dei siti da bonificare, aggiornate alla data di entrata in vigore della stessa.

11. I soggetti di cui all'art. 9, comma 3 del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro della sanità 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni) che non abbiano ancora provveduto ad attivare le relative procedure di bonifica, sono tenuti ad attivarle, ai sensi della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 63.


*Tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi*

1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'art. 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», si applica ai rifiuti di cui alla parte quarta del decreto compresi i fanghi palabili:

- a) conferiti in discarica;
- b) smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
- c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

2. Il tributo di cui al comma 1 è dovuto dai seguenti soggetti passivi con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento del rifiuto:

- a) dal gestore di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti;
- b) dal gestore di impianti di incenerimento, comunque denominati, senza recupero di energia;



c) da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.

3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della legge n. 549/1995 ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della Regione prima della constatazione delle violazioni di legge.

4. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui all'art. 3, comma 28 della legge n. 549/1995, nonché all'art. 190 (Registro di carico e scarico) del decreto alla cui tenuta sono obbligati, mediante annotazione per quantità e codice CER dei rifiuti in ingresso, tutti i soggetti passivi. È fatto obbligo ai gestori di annotare sui detti registri le quantità in peso per chilogrammo dei rifiuti con la tipologia indicata nell'art. 3, commi 29 e 40 della legge n. 549/1995. A decorrere dalla completa attuazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al decreto, con delibera della Giunta regionale, sono predisposte le istruzioni per l'applicazione del SISTRI al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Il tributo è determinato secondo il disposto dei commi 29, 38 e 39 della legge n. 549/1995, con le modalità indicate ai successivi commi del presente articolo. Ai fini dell'applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discarica esercitato in forza di ordinanza sindacale ex art. 191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) del decreto equivale allo stoccaggio in discarica autorizzata a norma degli articoli 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) del decreto intendendosi per discarica quanto previsto dall'art. 2 (Definizioni), comma 1, lettera g) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

5. La Regione, entro il 31 luglio di ogni esercizio finanziario, determina l'ammontare della imposta per kg di rifiuti conferiti entro i limiti minimi e massimi ai sensi dell'art. 3, comma 29 della legge n. 549/1995, come modificato dall'art. 26 della legge n. 62/2005.

6. La Giunta regionale è delegata ad adottare apposito disegno di legge, ai sensi dell'art. 3 comma 34 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e s.m.i., entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, recante la disciplina per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi in contenzioso amministrativo e quanto non previsto dallo stesso art. 3, commi da 24 a 41. A decorrere dal 1° agosto 2016, ferme restando le misure di premialità di cui all'art. 205 del decreto, come modificato dall'art. 32 della

legge 28 dicembre 2015, n. 221, in materia di raggiungimento delle percentuali ivi previste di raccolta differenziata, l'ammontare del tributo è determinato:

a) in euro 0,005 al chilogrammo per i rifiuti inerti, esclusi quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, smaltiti in discarica per rifiuti inerti;

b) in euro 0,00517 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi o speciali pericolosi del settore minerario, lapideo e metallurgico, smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;

c) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni smaltiti in discarica per rifiuti inerti, in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;

d) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;

e) in euro 0,022 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi;

f) in euro 0,020 al chilogrammo per i rifiuti urbani e assimilati smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;

g) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti urbani pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi.

7. Beneficiari dei contributi di cui al fondo per la concessione di finanziamenti ai comuni per l'esecuzione di interventi sul ciclo dei rifiuti sono i comuni del territorio della Regione Basilicata che, nel corso del precedente anno solare, risultano aver raggiunto un livello di raccolta differenziata pari o superiore al 60%, con priorità per i comuni che abbiano raggiunto la maggiore percentuale di raccolta differenziata nell'anno precedente, proporzionalmente al numero degli abitanti residenti nel Comune. La Giunta regionale può utilizzare, nel limite del 20% di stanziamenti del fondo «Spese per interventi sul ciclo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati», per interventi di emergenza straordinaria e nell'ulteriore limite del 20% per il rafforzamento delle attività di verifica, controllo e monitoraggio in capo all'ufficio regionale competente.

8. La Regione verifica con cadenza annuale la congruità delle somme versate dai gestori per il tributo, mediante controllo delle dichiarazioni dei contribuenti e dei dati pubblicati sul sistema SISTRI e/o Catasto dei rifiuti regionale e Orso.

9. La Regione, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. della presente legge, provvede a definire quanto previsto dall'art. 205, comma 3 e successivi del decreto.



Art. 64.

Garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero

1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti, ovvero di rinnovo o proroga dalla stessa, l'autorità competente determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire.

2. La garanzia finanziaria può essere costituita in una delle seguenti forme a scelta del richiedente:

a) versamento in numerario o deposito in titoli di Stato presso la tesoreria dell'ente concedente;

b) presentazione di un atto di fideiussione irrevocabile a favore dell'ente concedente, rilasciato da istituti abilitati.

3. L'importo della garanzia fideiussoria deve essere pari al costo delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito di cui all'art. 28 comma 1, lettera g) del decreto ed ai costi per la gestione di post-chiusura degli impianti e, comunque, non inferiore al minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 4. In caso di variazione delle autorizzazioni per modifiche o ampliamenti, devono essere adeguati il progetto di ripristino finale e la garanzia fideiussoria.

4. La Giunta regionale determina le clausole essenziali e fissa gli indicatori delle garanzie fideiussorie, nonché l'importo minimo delle stesse.

5. Sino all'adozione della deliberazione di cui al comma precedente, trova applicazione la disciplina di cui alla D.G.R. 31 maggio 1994, n. 3394 le cui voci sono aumentate del 50%.

TITOLO 6

ABROGAZIONI, PUBBLICAZIONI

Art. 65.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 e s.m.i.;

b) la legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 e s.m.i.;

c) l'art. 46 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28;

d) le parole «per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati e» di cui all'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, come sostituito dall'art. 6, comma 1, legge regionale 6 luglio 2016, n. 12;

e) l'art. 46 della legge regionale 4 marzo 2016 n. 5 come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 6 luglio 2016, n. 12;

f) l'art. 45, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, nonché l'art. 69 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 «Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016».

2. Gli articoli 54, 55, 56 e 57 della legge regionale 8 marzo 1999, n. 7, inerenti le competenze in materia di bonifiche della Regione, delle Province e dei Comuni, sono modificati recependo integralmente le disposizioni del decreto.

Art. 66.

Sanzioni

1. Per l'inosservanza delle norme di cui alla presente legge, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 257, comma 1 e dall'art. 304, comma 2 del decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi.

2. Per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 13, commi 2, 3 e 5 del decreto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 1.000 per ogni giorno di ritardo.

3. Per la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 242, comma 7, ultimo capoverso, del decreto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 5.000;

4. Per il ritardato adempimento degli obblighi di cui all'art. 242, comma 3, 4, 7 primo capoverso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 200 né superiore a € 2.000 per ogni giorno di ritardo.

5. Chiunque compia qualsiasi azione, attiva od ommissiva, che ostacoli ovvero impedisca l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza svolte dal personale ispettivo dell'ARPAB, in attuazione dei compiti previsti dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 10.000.


6. Le sanzioni sono accertate e contestate dalla provincia competente per territorio secondo le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. I proventi sono riscossi dalle Province che li utilizzano per le finalità della presente legge.

Art. 67.

Norma finanziaria

1. Per le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 3, commi 1 e 3, si provvede con i finanziamenti PO FESR 2014-2020, Azioni 6A.6.1.1, 6A.6.1.2 e 6A.6.1.3 (cap. U26072), e con i finanziamenti Patto per lo Sviluppo della Basilicata FSC 2014-2020 - settore prioritario «4» (Ambiente), linea di intervento 9 «Rifiuti» (cap. U27150).

2. Per le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 16 si provvede con i finanziamenti già impegnati sul cap. U27130 del bilancio regionale.



3. Per le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 18, comma 1, si provvede con i finanziamenti PO FESR 2014-2020, Azione 6A.6.1.3 (cap. U26072), e con i finanziamenti Patto per lo Sviluppo della Basilicata FSC 2014-2020 - settore prioritario «4» (Ambiente), linea di intervento 9 «Rifiuti» (cap. U27150).

4. Per le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 22 si provvede con i finanziamenti PO FESR 2014-2020, Azione 6A.6.1.1 (cap. U26072).

5. Per le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 28, comma 13, si provvede con i finanziamenti PO FESR 2014-2020, Azione 6E.6.2.1. (cap. U26079).

6. Per le finalità di cui all'art. 34, comma 7, si provvede con i finanziamenti già impegnati sul cap. U26030 del bilancio regionale.

7. Per le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 42, commi 1 e 2, si provvede con i finanziamenti già impegnati sul cap. U27130 del bilancio regionale.

8. La copertura finanziaria a regime per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 45, comma 7, è assicurata dai costi di istruttoria a carico dei richiedenti; per le attività di avvio è stanziata la somma di € 5.000,00 sul cap. U03010 del bilancio regionale.

9. Per le finalità di cui all'art. 50, comma 1, la copertura finanziaria è garantita con le risorse rivenienti dalla delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2018, pari a M€ 18,00.

10. Il dettaglio della copertura finanziaria è riportato nell'allegato B della presente legge.

Art. 68.

Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si richiamano le disposizioni del decreto, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e relativi decreti attuativi, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 e al Titolo IX, capo III, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 69.

Dichiarazione d'urgenza e pubblicazione

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 16 novembre 2018

FRANCONI

(*Omissis*).

18R00488

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 4.

Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Basilicata.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale n. 3 del 22 gennaio 2019*)

LA VICE PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con proprio decreto n. 260 del 20 novembre 2018, pubblicato in forma integrale nel BUR n. 49 - Speciale del 21 novembre 2018, sono stati convocati, per le motivazioni ivi indicate, i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata per il giorno di domenica 26 maggio 2019;

Atteso che il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, Sezione prima, con sentenza n. 36 del 10 gennaio 2019, ha annullato, tra l'altro, il predetto decreto e, contestualmente, ha intimato la Regione a provvedere a convocare, nel termine di venti giorni dalla comunicazione della predetta decisione, i comizi per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata, da tenersi nella data utile più ravvicinata (punto 6.1);

Dato atto che la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Basilicata n. 36/2019 è stata comunicata alla Regione, a mezzo pec, in data 10 gennaio 2019;

Visto l'art. 122 della Costituzione;

Visto lo statuto della Regione Basilicata, approvato con legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1, come modificato ed integrato con la legge statutaria regionale 18 luglio 2018, n. 1, ed in particolare:

l'art. 25, commi 1 e 2, secondo cui, il Consiglio regionale è composto da venti consiglieri più il Presidente della Giunta regionale (comma 1); la legge disciplina i criteri per la presentazione delle candidature e promuove un sistema elettorale ispirato ai principi di governabilità, alla rappresentanza dei territori e alla rappresentanza dei due generi (comma 2);

l'art. 48, comma 1, lettera c), secondo cui, il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni;

l'art. 48, comma 2, secondo cui, il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale;

l'art. 91, commi 1 e 2, secondo cui, alla scadenza della legislatura o in caso di scioglimento anticipato, il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta e la Giunta sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, secondo i limiti e le modalità previsti dalla legge elettorale e dal regolamento interno (comma 1); le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta, in base alla legge elettorale;



Vista la legge regionale 20 agosto 2018, n. 20, come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 ottobre 2018, n. 27, recante «Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali»;

Richiamato in particolare, l'art. 5 della predetta legge regionale n. 20/2018, secondo cui:

le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo previsto dalla legge dello Stato in base all'art. 122, comma 1, della Costituzione e non oltre il termine di cui all'art. 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (comma 1);

il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, fissa la data delle elezioni ed emana il decreto di convocazione dei comizi almeno sessanta giorni prima della data di celebrazione delle elezioni (comma 2);

il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui all'art. 4, comma 3 sono notificati ai sindaci della Regione (comma 3);

i sindaci dei comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni (comma 4);

il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, è comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione (comma 5);

Visto l'art. 8, comma 6, della predetta legge regionale n. 20/2018, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale n. 27/2018, secondo cui, al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, il Presidente della Giunta regionale assume tutte le necessarie iniziative, anche mediante intese con i competenti organi dell'amministrazione statale centrale e periferica;

Visto altresì, l'art. 22, comma 1, della citata legge regionale n. 20/2018, secondo cui, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a concludere entro tre mesi dalla data di adozione della presente legge e, comunque, in tempo utile per il regolare svolgimento delle elezioni, un accordo con il Ministero dell'interno per la gestione delle prossime elezioni regionali sulla base della presente legge e della disciplina statale e regionale;

Dato atto che in data 15 ottobre 2018, rep. n. 857, è stata sottoscritta l'intesa con i prefetti della Basilicata relativa alla definizione delle modalità di collaborazione per la gestione del procedimento elettorale;

Visto l'art. 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato, dapprima dall'art. 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1 del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, convertito dalla legge 8 maggio 2015, n. 59, secondo cui, «gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori»;

Visto altresì, l'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata di domenica dalle ore 7,00 alle ore 23,00;

Richiamato l'art. 50 dello statuto regionale secondo cui il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo;

Visto il decreto n. 320 del 28 dicembre 2013 con cui il Presidente della Giunta regionale ha nominato, tra l'altro, il vice Presidente della Giunta regionale;

Sentito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 20/2018, il Presidente del Consiglio regionale, giusta nota del 10 gennaio 2019, acquista in atti prot. n. 6857/13A1;

Decreta:

1) Di convocare, per le ragioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte, i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Basilicata per il giorno di domenica 24 marzo 2019;

2) Di notificare, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20, il presente decreto ai sindaci della Regione, che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;

3) Di comunicare, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20 il presente decreto ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione;

4) Di trasmettere il presente decreto, per opportuna conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale, al Ministero dell'interno, alle Prefetture - UTG di Potenza e di Matera, al Presidente della Corte d'appello di Potenza ed ai Presidenti dei Tribunali di Potenza e di Matera;


5) Di disporre, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione «Amministrazione Trasparente».

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto, sono depositati presso l'Ufficio di Gabinetto che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Potenza, 21 gennaio 2019

FRANCONI

19R00135



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 5.

Art. 4 della Legge Regionale n. 20/2018. Ripartizione dei venti seggi del Consiglio Regionale da assegnare nelle singole circoscrizioni elettorali.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale n. 3 del 22 gennaio 2019)

LA VICE PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso con proprio decreto n. 261 del 20 novembre 2018, pubblicato in forma integrale sul BUR n. 49 - Speciale del 21 novembre 2018, sono stati ripartiti, contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, i venti seggi del consiglio regionale della Basilicata da assegnare nelle circoscrizioni elettorali di Matera e di Potenza, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.;

Atteso che il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sezione prima, con sentenza n. 36 del 10 gennaio 2019, ha annullato, oltre al decreto n. 260/2018 di convocazione dei comizi, anche il citato decreto n. 261/2018 di ripartizione dei seggi, che, per esplicita previsione dell'art. 4, comma 3 della legge regionale n. 20/2018, dove emanato contestualmente al primo;

Dato atto che la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Basilicata n. 36/2019 è stata comunicata alla Regione, a mezzo pec, in data 10 gennaio 2019;

Visto l'art. 122 della Costituzione;

Visto lo statuto della Regione Basilicata, approvato con legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1, come modificato ad integrato con la legge statutaria regionale 18 luglio 2018, n. 1, ed in particolare:

l'art. 25, commi 1 e 2, secondo cui, il consiglio regionale è composto da venti consiglieri più il Presidente della Giunta regionale (comma 1); la legge disciplina i criteri per la presentazione delle candidature e promuove un sistema elettorale ispirato ai principi di governabilità, alla rappresentanza dei territori e alla rappresentanza dei due generi (comma 2);

l'art. 48, comma 1, lettera c), secondo cui, il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni;

l'art. 48, comma 2, secondo cui, il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale;

l'art. 91, commi 1 e 2, secondo cui, alla scadenza della legislatura o in caso di scioglimento anticipato, il consiglio regionale, il Presidente della Giunta e la Giunta sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, secondo i limiti e le modalità previsti dalla legge elettorale e dal Regolamento interno (comma 1); le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta, in base alla legge elettorale;

Vista la legge regionale 20 agosto 2018, n. 20, come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 ottobre 2018, n. 27, recante «Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali»;

Richiamato in particolare, l'art. 4 della predetta legge regionale n. 20/2018 e s.m.i., secondo cui:

il territorio della Regione è ripartito in 2 circoscrizioni elettorali coincidenti con il territorio delle Province di Matera e di Potenza (comma 1);

la ripartizione dei venti seggi tra le circoscrizioni elettorali avviene in misura proporzionale alla popolazione residente, quale risulti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale nazionale, dividendo il numero complessivo dei cittadini residenti nell'intero territorio regionale per i venti seggi, in base ai quozienti interi e ai più alti resti (comma 2);

la ripartizione dei venti seggi tra le due circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato contestualmente al decreto di convocazione dei comizi (comma 3);


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012, recante «Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio n. 122», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209, supplemento ordinario del 18 dicembre 2012;

Visto altresì, il proprio decreto in data odierna n. 4 avente ad oggetto «Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Giunta e del consiglio regionale della Basilicata»;

Ritenuto necessario procedere all'emanazione del decreto di ripartizione dei seggi tra le due circoscrizioni, secondo quanto previsto dal citato art. 4 della legge regionale n. 20/2018 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 50 dello statuto regionale secondo cui il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo;

Visto il decreto n. 320 del 28 dicembre 2013 con cui il Presidente della Giunta regionale ha nominato, tra l'altro, il vice Presidente della Giunta regionale;



Decreta:

1) di ripartire, per le ragioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte, i venti seggi del consiglio regionale della Basilicata da assegnare nelle circoscrizioni elettorali di Matera e di Potenza, come segue:

Circoscrizione elettorale	Popolazione	Quoziente	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Matera	200.101		6	0,92	7
Potenza	377.935		13	0,08	13
Totale	578.036	28.901,8			

2) di notificare, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 20, il presente decreto ai sindaci della Regione, che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;

3) di trasmettere il presente decreto, per opportuna conoscenza, al Presidente del consiglio regionale, alle Prefetture - UTG di Potenza e di Matera, al Presidente della Corte d'appello di Potenza ed ai Presidenti dei Tribunali di Potenza e di Matera;

4) di disporre, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione «Amministrazione Trasparente».

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo del presente decreto, sono depositati presso l'Ufficio di Gabinetto che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

Potenza, 21 gennaio 2019


FRANCONI

19R00136


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-021) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 5 2 5 *

€ 4,00

